



Senato della Repubblica

**Servizio per la qualità
degli atti normativi**

Segreteria del Comitato
per la legislazione

Lavori del Comitato

luglio-dicembre 2023

XIX legislatura

gennaio 2024

n. 2

Repertori del
Comitato per la legislazione

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	pag. 4
1. ATTIVITÀ DEL COMITATO	pag. 5
1.1 Disegni di legge esaminati	pag. 5
1.2 Pareri espressi	pag. 10
2. PRINCIPI E METODI DELLA LEGISLAZIONE NEI PARERI DEL COMITATO	pag. 14
2.1 Profili di valutazione d’impatto	pag. 14
2.2 Profili di qualità della legislazione.....	pag. 16
3. MODIFICHE NORMATIVE APPROVATE A SEGUITO DEI RILIEVI ESPRESSI DAL COMITATO	pag. 23
4. PARERI DEL COMITATO NEL SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2023.....	pag. 82

NOTA INTRODUTTIVA

Il dossier offre un quadro di sintesi dei lavori del Comitato per la legislazione del Senato nel periodo luglio-dicembre 2023. L'illustrazione delle attività del Comitato muove dall'analisi quantitativa degli atti esaminati, dei pareri espressi e dei rilievi formulati. Segue una sintesi dei principi e metodi della legislazione affermati dal Comitato in relazione ai due distinti profili della valutazione d'impatto, orientata alla disamina delle motivazioni e degli effetti dell'intervento regolatorio, e della qualità della legislazione, intesa sia come utilizzo appropriato degli strumenti normativi che come corretta redazione delle disposizioni. Le principali modifiche legislative approvate in accoglimento dei rilievi del Comitato, corredate da note esplicative desunte dai pareri, sono riepilogate nella forma di testo a fronte. Tutti i pareri approvati nel periodo di riferimento sono raccolti in ordine cronologico.

1. ATTIVITÀ DEL COMITATO

1.1 DISEGNI DI LEGGE ESAMINATI


In base all'articolo 20-*bis* del Regolamento, il Comitato per la legislazione del Senato è chiamato a esprimere pareri sui disegni di legge discussi dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante e sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge, con riguardo alla valutazione d'impatto e alla qualità dei testi normativi (art. 20-*bis*, commi 3 e 5). Il Comitato può, inoltre, essere chiamato a pronunciarsi, a richiesta delle Commissioni, sugli schemi di atti normativi del Governo e sui disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge (art. 20-*bis*, commi 5 e 7). Al Comitato sono, inoltre, assegnati i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, sui quali esprime il proprio parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla legislazione vigente (art. 20-*bis*, commi 5 e 8).

Nel secondo semestre di attività, il Comitato ha esaminato 33 disegni di legge, 21 in prima lettura e 12 in seconda lettura.

	DECRETI-LEGGE	DISEGNI DI LEGGE ORDINARIA	TOT
1 ^a lettura	8	13	21
2 ^a lettura	8	4	12
TOTALE	16	17	33

Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi


Quanto alla tipologia degli atti oggetto di esame, 16 sono disegni di legge di conversione di decreti-legge – di cui 8 in prima lettura e 8 in seconda lettura – e 17 disegni di legge ordinaria – 13 dei quali in prima lettura e 4 in seconda lettura.



Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

Nel periodo di riferimento, il Comitato non ha esaminato disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa su richiesta delle Commissioni permanenti.

Base giuridica dei pareri espressi




Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

Il parere del Comitato è stato reso alle Commissioni competenti per 17 disegni di legge, uno dei quali discusso in sede deliberante¹, e all'Assemblea per i restanti 16.

¹ AS 906, "Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche", approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge esaminati: destinatari dei pareri



Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi


Circa un quinto dei pareri alle Commissioni di merito ha avuto ad oggetto disegni di legge all'esame della 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Assemblea		Commissioni	
		1 ^a	1
		3 ^a	1
		5 ^a	2
		6 ^a	1
		7 ^a	1
		8 ^a	5
		10 ^a	1
		1 ^a e 2 ^a	2
		1 ^a e 10 ^a	1
		8 ^a e 9 ^a	2
Totale	16	Totale	17
Pareri espressi			33

Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

Con riguardo al proponente, il Comitato ha esaminato 24 disegni di legge presentati dal Governo e 9 disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Rispetto ai provvedimenti di iniziativa governativa sottoposti al suo esame, il Comitato verifica sistematicamente, anche ai fini dell'esercizio delle competenze in materia di valutazione d'impatto, la presenza dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) e dell'analisi tecnico-normativa (ATN). A tal proposito, nel semestre di riferimento solo per 4 disegni di legge di iniziativa governativa sui 15 esaminati in prima lettura l'AIR e l'ATN sono state trasmesse al momento della presentazione alle Camere. Per i restanti 11 disegni di legge, il Comitato si è espresso senza disporre di AIR e ATN; in 4 di questi casi AIR e ATN sono state trasmesse dal Governo successivamente all'espressione del parere. Solo un disegno di legge di conversione di decreto-legge è stato corredato di AIR e ATN, riferite peraltro solo ad alcuni articoli, al momento della presentazione alle Camere.



Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi


Il ritardo nella trasmissione alle Camere, in particolare rispetto ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, limita fortemente il concreto utilizzo dei contenuti delle relazioni AIR nel corso dell'istruttoria parlamentare, rendendo più difficoltosa la valutazione delle scelte regolatorie compiute dal Governo.

1.2 PARERI ESPRESI

Nel secondo semestre di attività il Comitato ha consolidato la funzione volta all'esame approfondito dei disegni di legge al fine del miglioramento della qualità formale e sostanziale dei provvedimenti. Tale funzione, incentrata sulla verifica del rispetto delle tecniche legislative e dell'efficacia dell'intervento normativo nel procedimento legislativo, contribuisce a garantire chiarezza, precisione ed efficacia dei testi normativi e a costruire un «metodo della legislazione». Il Comitato ha, dunque, confermato il ruolo di ausilio alle Commissioni parlamentari e all'Assemblea attraverso l'attività in sede consultiva volta alla verifica del rispetto delle tecniche legislative e dell'efficacia dell'intervento normativo e la partecipazione attiva al procedimento legislativo.


Nel secondo semestre di attività, i pareri del Comitato si sono sempre più strutturati con un'articolazione in due parti: la prima con una succinta descrizione dei contenuti e dei presupposti del provvedimento e la disamina delle eventuali criticità sotto i profili della valutazione d'impatto e della qualità della legislazione; la seconda con le modifiche e le integrazioni utili a migliorare la qualità formale e sostanziale del testo, con richiami in forma di raccomandazione, ove necessario, ai principi e metodi per la redazione degli atti normativi.

Su 12 dei 33 disegni di legge esaminati, il Comitato non ha espresso rilievi, così confermando la validità delle misure previste, delle tecniche legislative adottate e delle formulazioni proposte.




Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

I rilievi espressi nel semestre sono riconducibili a due categorie: le **osservazioni**, ovvero proposte puntuali di modifica del testo, e le **raccomandazioni**, ovvero richiami ai principi generali in materia di produzione normativa e tecnica legislativa. La frequenza dei rilievi continua a essere più alta nei pareri indirizzati alle Commissioni, resi nella fase istruttoria dell'*iter* parlamentare dei disegni di legge, che nei pareri indirizzati all'Assemblea.



Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

I rilievi formulati dal Comitato hanno riguardato per 5 disegni di legge soltanto il profilo della valutazione d'impatto, per 4 soltanto il profilo della qualità della legislazione e per 12 entrambi i profili. Nella maggior parte dei pareri resi all'Assemblea, i rilievi sono stati espressi esclusivamente sotto il profilo della valutazione d'impatto. Tuttavia per 6 di questi, di cui uno in riferimento al disegno di legge di bilancio, i rilievi formulati dal Comitato hanno riguardato anche il profilo della qualità della legislazione.



Fonte ed elaborazione: Servizio per la qualità degli atti normativi

Al fine di trasformare i rilievi in un contributo concreto ai lavori parlamentari, il Comitato ha consolidato la prassi, avviata a partire dal mese di marzo, soprattutto nell'ambito dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e di quelli recanti norme di delegazione legislativa, di trasfondere il dispositivo dei pareri in emendamenti e ordini del giorno, sottoscritti dal relatore al Comitato e dal Presidente e presentati alla Commissione di merito o in Assemblea entro l'ordinario termine di scadenza².

² In precedenza, i rilievi del Comitato erano stati recepiti nella Commissione di merito tramite emendamento del relatore (AS 455) o tramite emendamento di coordinamento (AS 564).

1. PRINCIPI E METODI DELLA LEGISLAZIONE NEI PARERI DEL COMITATO

2.1 PROFILI DI VALUTAZIONE D'IMPATTO

La competenza in materia di valutazione d'impatto è una specificità che caratterizza il Comitato per la legislazione del Senato rispetto all'omologo organo della Camera dei deputati. A norma dell'articolo 20-*bis* del Regolamento, il Comitato è chiamato ad esprimersi sulla valutazione d'impatto, e, dunque, a verificare la completezza e la congruità dell'analisi d'impatto a corredo dei disegni di legge di iniziativa governativa, inclusi quelli di conversione dei decreti-legge³.

Le osservazioni del Comitato in materia di analisi e valutazione d'impatto intendono contribuire all'elaborazione di una regolamentazione che risponda alle esigenze della società e delle imprese e al miglioramento delle politiche pubbliche in termini di efficienza ed efficacia, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, utilizzando sia i supporti informativi in merito all'opportunità e ai contenuti dell'intervento normativo che gli strumenti per la verifica dell'attuazione dei provvedimenti e dei risultati conseguiti.

Per l'espressione dei pareri, il Comitato può attingere alle informazioni contenute nelle relazioni sull'analisi di impatto della regolamentazione prodotte dal Governo e nei dossier dei servizi di documentazione del Senato. Il quadro conoscitivo a disposizione del Comitato può essere ulteriormente arricchito dai documenti di analisi e di valutazione dell'Ufficio valutazione impatto del Senato, che pubblica studi e ricerche di analisi e valutazione delle politiche pubbliche basate sull'esame - anche sperimentale - dei rischi, dei costi, dei benefici e dell'efficacia delle stesse. Si tratta di approfondimenti che consentono di completare il patrimonio informativo utile per

³ I parametri di riferimento sono l'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e i relativi provvedimenti attuativi, ovvero il Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, e la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018, recante approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, con i quali è stata adottata una disciplina specifica dei contenuti e delle modalità di svolgimento di AIR e VIR. Questi ultimi sono "strumenti che, tra loro integrati, concorrono alla qualità del processo normativo, dall'individuazione dei fabbisogni e delle priorità, all'ideazione degli interventi, alla loro attuazione, sino alla loro revisione, secondo un approccio circolare alla regolazione" (articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017), ai quali si aggiunge, ai fini del miglioramento della qualità della regolazione, l'analisi tecnico-normativa (ATN), disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2008.

l'esame parlamentare, prendendo in considerazione anche la fase attuativa delle misure e politiche alle quali si riferisce il singolo disegno di legge.

Sotto il profilo dell'**analisi e valutazione d'impatto**, nel corso del secondo semestre di attività il Comitato ha evidenziato in più occasioni la mancanza sia dell'ATN sia dell'AIR⁴ e la necessità di integrare ATN e AIR con riferimento alle modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento o alle parti introdotte o modificate dalla Commissione di merito in sede referente⁵. In particolare, il Comitato ha raccomandato che l'ATN e l'AIR relative ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge siano trasmesse in tempo utile per consentire un'adeguata valutazione da parte degli organi parlamentari delle scelte regolatorie compiute dal Governo⁶. Il Comitato ha, inoltre, evidenziato l'esigenza di approfondire profili specifici dell'impatto di alcune misure acquisendo le valutazioni del Governo.⁷

Il Comitato ha spesso affermato l'importanza del monitoraggio dell'impatto⁸ e, soprattutto, della valutazione *ex post* di specifiche disposizioni di legge⁹. Il Comitato ha invitato il Governo a orientare le attività di monitoraggio alla valutazione dell'efficacia delle misure¹⁰ e ha apprezzato la scelta di prevedere che i dati raccolti

⁴ Cfr. pareri del Comitato sugli atti Senato 826, 856, 870, 878, 897, 899, 912, 926, 936.

⁵ Cfr. pareri del Comitato sugli atti Senato 803, 819, 795-A.

⁶ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 936.

⁷ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 926: «in relazione all'articolo 18, comma 2, invita il Governo a illustrare le valutazioni svolte ai fini dell'individuazione del periodo di tempo dalla conclusione dei lavori preso in considerazione ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso; in relazione all'articolo 24, comma 2, invita il Governo a precisare le modalità di applicazione della disposizione, anche al fine di promuovere l'adeguamento delle imprese all'obbligo di assicurazione; in relazione all'articolo 38, invita il Governo a illustrare le valutazioni svolte in merito alla possibile riduzione del flusso di risparmio verso le imprese private, evidenziando, ove possibile, l'incidenza della misura rispetto alle iniziative a sostegno della competitività dei capitali;».

⁸ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 906: «invita il Governo a prevedere opportune modalità di verifica e monitoraggio dell'impatto delle iniziative connesse alla istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche nel contesto del sistema nazionale della formazione, anche al fine di favorire il più completo impiego delle professionalità competenti nelle discipline STEM nell'ambito delle imprese e delle istituzioni nazionali e una maggiore partecipazione femminile ai relativi percorsi professionali».

⁹ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 621-627-A: «invita il Governo a prevedere, nella fase di attuazione del provvedimento, meccanismi di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia delle misure di cui agli articoli 2, 3 e 5 del disegno di legge, in termini di effettiva tutela della proprietà intellettuale, del diritto di autore e dei diritti connessi».

¹⁰ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 674-A: «invita il Governo, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del disegno di legge prevista dalla relazione AIR, a esplicitare l'efficacia delle misure nel ridurre i divari alla base dell'intervento legislativo, con riferimento, in particolare, ai profili che seguono: numero totale di obbligazioni societarie emesse, in Italia e all'estero da parte di imprese non finanziarie italiane in percentuale al PIL e in rapporto al totale delle emissioni europee; percentuale delle obbligazioni societarie italiane quotate in una borsa estera; alla quota di portafoglio degli investitori istituzionali italiani investito in azioni e obbligazioni societarie emesse da aziende italiane; ammontare degli investimenti italiani nel capitale di rischio di imprese estere, sia direttamente che indirettamente tramite fondi di investimento esteri; quota dei titoli italiani del MSCI Europe Index; onerosità del processo di quotazione in Italia, anche alla luce delle innovazioni introdotte in materia di voto plurimo e voto maggiorato, rispetto ad altri ordinamenti nazionali; consapevolezza da parte dei risparmiatori delle opportunità e dei rischi correlati alle varie forme di investimento finanziario».

nelle attività di monitoraggio siano oggetto di studio e di analisi in sede di predisposizione della verifica d'impatto della regolamentazione¹¹.

Al fine di acquisire dati e informazioni utili a monitorare l'attuazione delle disposizioni e a valutarne gli effetti¹², il Comitato ha anche proposto l'introduzione di nuovi obblighi di relazione al Parlamento¹³ o l'ampliamento di quelli già esistenti¹⁴. Con specifico riferimento ai disegni di legge recanti deleghe al Governo, il Comitato ha ritenuto opportuno prevedere, in fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo, un sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure recate dai decreti attuativi medesimi e lo svolgimento di specifiche valutazioni di impatto in modo da valutare l'efficacia della riforma introdotta, anche sulla base delle misure contenute nei decreti attuativi¹⁵.

2.2 PROFILI DI QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE

Sotto l'aspetto della qualità della legislazione, il Comitato esamina la formulazione tecnica dell'atto legislativo e l'omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, nonché l'efficacia dei testi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente (art. 20-*bis*, comma 5, del Regolamento).

In relazione ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Comitato si pronuncia anche con riguardo ai profili della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto. Il Comitato può, infatti, proporre la soppressione delle disposizioni che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei

¹¹ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 829: «con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27, è apprezzabile e coerente con un percorso integrato di valutazione la scelta, illustrata nell'AIR, di prevedere che i dati raccolti nella fase di monitoraggio siano oggetto di studio e di analisi in sede di predisposizione della verifica d'impatto della regolamentazione che verrà approntata, sulla base di indicatori dell'efficacia dell'intervento normativo specificamente individuati, per rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva delle misure adottate».

¹² Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 912: «in relazione all'articolo 11 in materia di edilizia universitaria, ritiene utile acquisire, anche nell'ambito del monitoraggio dell'intervento previsto al comma 3, informazioni sulla tipologia di misure adottate al fine di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede, in termini di instaurazione o rinnovo di rapporti di locazione e di acquisizione del diritto di proprietà».

¹³ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 819: «ritiene opportuno che il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro delegato trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione, che illustri lo stato di avanzamento della ricostruzione, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate».

¹⁴ Cfr. parere del Comitato sugli atti Senato 797 e 584: «invita a valutare l'opportunità di aggiornare i contenuti del rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, della relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, nonché del rapporto programmatico sulle spese fiscali e del rapporto annuale sulle spese fiscali con elementi utili a valutare l'efficacia della riforma del sistema fiscale, anche sulla base delle misure previste dai decreti attuativi».

¹⁵ Cfr. parere del Comitato sugli atti Senato 797e 584.

decreti-legge previste dalla legislazione vigente (art. 20-*bis*, comma 8, del Regolamento). Con riferimento ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza che giustificano l'adozione dei decreti-legge, il Comitato si limita ad evidenziare la corretta indicazione nel preambolo, così come previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988. Il controllo in sede parlamentare sulla sussistenza dei requisiti per l'emanazione dei decreti-legge rimane, infatti, pur con il riordino delle Commissioni permanenti recato dalla recente riforma regolamentare, sempre di competenza della Commissione affari costituzionali.

Sotto il profilo della **specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto**, il Comitato ha richiamato l'esigenza che le disposizioni siano di contenuto specifico e corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo¹⁶ e che i titoli rappresentino in maniera esaustiva i contenuti del provvedimento, soprattutto a seguito dell'approvazione di disposizioni aggiuntive in sede di conversione¹⁷. Il Comitato ha evidenziato l'opportunità che il provvedimento sia riconducibile ai presupposti di necessità e urgenza indicati nel preambolo anche con riguardo alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.¹⁸ Ha, inoltre, affermato che l'eterogeneità delle misure in relazione alle molteplici finalità di un provvedimento rischia di compromettere la funzione costituzionale del decreto-legge come atto, unitariamente considerato, contenente disposizioni giudicate urgenti dal Governo per la natura stessa delle fattispecie regolate o per la finalità che si intende perseguire. In tale ottica, il Comitato ha, pertanto, raccomandato, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza, di prevedere interventi normativi per ambiti materiali omogenei, anche al fine di assicurare un *iter* di conversione agevole e coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale.¹⁹

¹⁶ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 854: «il decreto-legge reca disposizioni di ampio spettro e di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo» e sull'atto Senato 870: «il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo». Cfr. anche pareri del Comitato sugli atti Senato 878, 899, 912

¹⁷ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 870. Il parere sull'atto Senato 803, approvato dalla Camera dei deputati, rileva: «sotto il profilo della qualità della legislazione: l'abrogazione degli articoli 1 e 2 ha rafforzato l'omogeneità di contenuto del decreto-legge n. 57 del 2023, che reca adesso, anche a seguito della introduzione degli articoli da 3-*bis* a 3-*octies*, esclusivamente misure rivolte al settore energetico; parimenti rafforzata risulta l'omogeneità di contenuto del decreto-legge n. 51 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, nel quale, a seguito della conversione con legge n. 87 del 2023, sono state introdotte le disposizioni originariamente contenute negli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 57» e il parere sull'atto Senato 819, approvato dalla Camera dei deputati: «anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appare rispettata la finalità unitaria di definire misure volte a fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi e alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza».

¹⁸ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 927: «anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, appare complessivamente rispettata la *ratio* unitaria del provvedimento, che contiene disposizioni coerenti con gli ambiti materiali descritti nel titolo».

¹⁹ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 897.

Sotto il profilo della **formulazione tecnica dell'atto legislativo**, in diversi casi il Comitato ha espresso valutazioni complessive sui disegni di legge, evidenziando il mancato rispetto dei principi per la redazione dei testi normativi²⁰. Più in dettaglio, il Comitato ha sollecitato l'indicazione in modo appropriato e uniforme dei richiami normativi interni, in quanto utili, se non necessari, all'individuazione dell'oggetto della disposizione²¹. Anche i riferimenti normativi esterni sono spesso redatti in modo troppo succinto, omettendo, ad esempio, i riferimenti al numero e all'anno della legge di conversione dei decreti-legge e le indicazioni relative ai codici e ai testi unici.²² Il Comitato ha, in proposito, sottolineato l'importanza di una citazione corretta e completa, che non faccia riferimento a date e numeri errati o a disposizioni abrogate e sostituite.²³

Il Comitato ha più volte censurato la redazione delle rubriche troppo sintetica e informale e, in alcuni casi, non corrispondente al contenuto di riferimento²⁴. In particolare, il Comitato ha raccomandato il rispetto dei principi di chiarezza e completezza e del criterio di uniformità nella loro redazione,²⁵ invitando a modificare

²⁰ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 912: «la formulazione delle disposizioni appare non corretta sotto diversi profili. Si evidenziano, in particolare, l'utilizzo di alcune espressioni ricorrenti senza adeguarle alla disposizione specifica, soprattutto con riguardo a formule di autorizzazione di spesa o di copertura finanziaria; l'indicazione di contenuti delle disposizioni citate che, per le modalità di redazione, risultano non funzionali rispetto alla comprensione della norma; formulazioni sintatticamente poco corrette, che rendono di difficile interpretazione l'esatto significato della disposizione; indicazioni delle parti di disposizioni vigenti da novellare non sufficienti a consentirne una chiara individuazione; la formulazione delle rubriche appare spesso troppo schematica e informale e in alcuni casi non corrispondente al contenuto dell'articolo cui sono riferite; [...] raccomanda il rispetto dei principi di chiarezza e completezza nella redazione delle rubriche degli articoli; raccomanda maggior rigore nell'utilizzo della tecnica della novellazione, che richiede l'individuazione precisa degli inserimenti e un'indicazione puntuale delle parti di testo da sostituire». Cfr. anche parere del Comitato sull'atto Senato 926: «nel disegno di legge si rilevano, nel complesso, formulazioni talvolta ellittiche o colloquiali; riscritture integrali o parziali di disposizioni vigenti con formulazioni incomplete o imprecise, anche in relazione a novelle legislative; riferimenti normativi errati o rinvii troppo ampi a disposizioni vigenti; indicazioni non del tutto puntuali dei termini di decorrenze, abrogazioni e cessazioni dell'efficacia di norme».

²¹ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 854.

²² Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 878: « con riguardo alle citazioni dei riferimenti normativi, risultano quasi sempre assenti le indicazioni relative ai codici e ai testi unici e quelle relative ad altri atti normativi, che richiedono una citazione più completa del titolo, in larga prevalenza riportati con i soli estremi del provvedimento di approvazione; diversamente all'articolo 15 è quasi sempre riportato con un riferimento al titolo, di per sé non necessario e peraltro in forma abbreviata, il regolamento (UE) 2022/2065; solo al comma 5 del medesimo articolo il titolo del suddetto regolamento è citato per esteso, ma con imprecisioni nell'uso delle lettere maiuscole».

²³ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 854.

²⁴ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 912.

²⁵ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 854: «la formulazione delle rubriche è talvolta troppo sintetica e informale e, in alcuni casi, non corrisponde al contenuto della partizione di riferimento [...] la rubrica del capo IV, recante "Disposizioni finanziarie", non appare congrua, in primo luogo perché la medesima rubrica è recata anche dall'articolo 28 del decreto-legge, che si trova però correttamente nel capo V, e in secondo luogo perché non sembra corrispondere al contenuto degli articoli da 24 a 27, che compongono il capo. Questi articoli, in particolare, disciplinano un termine per l'accesso a una detrazione fiscale (articolo 24), l'obbligo di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in caso di crediti d'imposta non utilizzabili (articolo 25), l'istituzione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse

le rubriche per renderle omogenee tra loro e assicurare che diano conto dei contenuti dell'articolo.²⁶

In relazione alla modifica di atti legislativi in vigore, in più occasioni il Comitato ha richiamato l'esigenza di privilegiare l'utilizzo della tecnica della novellazione, cioè della modifica testuale (cd. "novella"), che richiede l'individuazione precisa degli inserimenti e un'indicazione puntuale delle parti di testo da sostituire. I riferimenti normativi dovrebbero sempre avere ad oggetto il testo novellato; infatti, la reiterazione testuale nei decreti-legge, anche in conseguenza della proliferazione di questi ultimi, di disposizioni non correttamente formulate in origine e successivamente riproposte in maniera pedissequa produce l'effetto di ribadire le inesattezze originarie. In tal senso, il Comitato ha evidenziato come le indicazioni delle parti di disposizioni vigenti da novellare debbano essere sufficienti a consentirne una chiara individuazione²⁷, così da evitare che non risultino funzionali alla comprensione della norma; alcune formulazioni esaminate sono, infatti, sintatticamente poco corrette, rendendo di difficile interpretazione l'esatto significato della disposizione. Le disposizioni abrogate devono essere indicate espressamente, evitando comunque il ricorso alle doppie abrogazioni²⁸, in quanto l'abrogazione implicita delle norme incompatibili non esclude dubbi in sede interpretativa. Per le stesse ragioni di chiarezza, il Comitato ha sottolineato l'opportunità di riportare *ex novo* i principi e criteri direttivi della delega legislativa, evitando il richiamo *per relationem* a una delega scaduta²⁹, al fine di consentirne una più agevole individuazione.

Il Comitato ha posto particolare attenzione alle disposizioni recanti norme di copertura o clausole di invarianza finanziaria, sia sotto il profilo della collocazione all'interno dei disegni di legge, sia riguardo alle modalità di redazione. In particolare, con riguardo a formule di autorizzazione di spesa o di copertura finanziaria ha

(articolo 26) e l'applicazione dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in materia di riduzione dei costi in caso di estinzioni anticipate di contratti di credito al consumo, che prevede che non siano comunque soggette a riduzione le imposte».

²⁶ Cfr. parere del Comitato sugli atti Senato 797 e 584: «ritiene opportuno modificare i titoli delle rubriche degli articoli 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 alla stregua degli articoli 5, 6, 7, 8 e 14, esplicitando che l'oggetto degli articoli consiste nei principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi nei rispettivi ambiti di intervento».

²⁷ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 912: «raccomanda maggior rigore nell'utilizzo della tecnica della novellazione, che richiede l'individuazione precisa degli inserimenti e un'indicazione puntuale delle parti di testo da sostituire».

²⁸ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 795-A: «le lettere *a*) e *c*) dell'articolo 11, comma 7, recano una doppia abrogazione poiché la lettera *c*) abroga l'articolo 1, comma 686, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale sono stati introdotti la lettera *f*-bis) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, espressamente abrogate dalla predetta lettera *a*)».

²⁹ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 825-A: «al fine di individuare principi e criteri direttivi della relativa delega legislativa, l'articolo 2 rinvia alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 119 del 2022. Sarebbe stato preferibile riportare *ex novo* tali principi e criteri direttivi, evitandone il richiamo *per relationem* a una delega scaduta».

evidenziato la tendenza all'utilizzo di espressioni ricorrenti, non adeguate alla disposizione specifica.³⁰

Sotto il profilo della **semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione**, il Comitato ha confermato l'attenzione al miglioramento dei testi normativi, con l'invito ad evitare l'utilizzo di espressioni generiche, imprecise e colloquiali³¹ o attinte dal linguaggio parlamentare degli ordini del giorno³², così come l'utilizzo di ripetizioni e terminologie non univoche per individuare i medesimi oggetti. Per migliorare la chiarezza e l'applicabilità delle norme è importante utilizzare formulazioni il più possibile precise e circostanziate e un lessico appropriato, comprensibile, corretto e coerente. È, altresì, necessario che gli ambiti di applicazione delle disposizioni siano definiti in modo chiaro e uniforme e che le decorrenze di termini fissate dalle novelle legislative siano indicate correttamente.

Particolare attenzione è stata dedicata alle modalità di redazione delle disposizioni di proroga. Il Comitato ha ribadito che i termini vanno prorogati con novella legislativa e non con modifica indiretta, in quanto il ricorso a formulazioni implicite o indirette non consente di intervenire sulla disposizione originaria. In secondo luogo, spesso le disposizioni di proroga si limitano ad indicare l'atto legislativo modificato, senza esplicitare l'ambito di intervento, rendendo difficoltosa la comprensione dell'oggetto dell'intervento normativo; le singole disposizioni di proroga dovrebbero, pertanto, essere corredate con la sommaria esplicitazione del loro contenuto. Con riferimento alle proroghe, inoltre, il Comitato ha richiamato all'utilizzo dell'espressione "proroga" quando il termine non è ancora scaduto e all'espressione "differimento" quando il termine è già scaduto, evidenziando come le proroghe siano correttamente introdotte con modifiche in forma di novella, quando la proroga è a regime e a carattere generale, e in forma indiretta, quando sono limitate al solo anno in corso o a situazioni o istituti specifici³³. In occasione dell'esame

³⁰ Cfr. pareri del Comitato sugli atti Senato 819, 912 e 854.

³¹ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 936: «il provvedimento contiene espressioni talvolta generiche e discorsive, non sempre puntuali. In particolare, l'oggetto del provvedimento potrebbe essere indicato in modo più completo, introducendo nel titolo il riferimento allo sviluppo economico e sociale in Stati del Continente africano, così come definito nel preambolo del decreto-legge, piuttosto che con la formula più stringata "per lo sviluppo in Stati del Continente africano"».

³² Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 17-A: «la formulazione dell'articolo 4, in materia di contratti di collaborazione e convenzioni, fa generico riferimento alle pubbliche amministrazioni, senza specificarne il livello, impiegando una formula valutativa: "le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio". La valutazione dell'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente è però un'espressione attinta dal linguaggio parlamentare degli ordini del giorno e non un parametro normativo idoneo a orientare le scelte pubbliche e a circoscrivere l'esercizio della discrezionalità amministrativa».

³³ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 899: «le proroghe sono correttamente introdotte con modifiche in forma di novella, quando la proroga è a regime e a carattere generale, e in forma indiretta, quando la proroga è limitata al solo anno in corso o a situazioni o istituti specifici. Un'eccezione è tuttavia l'articolo 2 del decreto-legge che, nel disporre la

di disegni di legge di conversione di decreti-legge recanti disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi, sono state rilevate norme di differimento di termini già scaduti o anticipazioni di termini non ancora scaduti³⁴.

Oltre che sulle disposizioni di proroga, il Comitato si è soffermato sulle disposizioni di interpretazione autentica. Benché gli interventi normativi di questo tipo abbiano il fine di eliminare le incertezze interpretative, e conseguentemente applicative, è opportuno prevenire tali incertezze nell'esercizio della funzione legislativa, adottando disposizioni conformi ai canoni di chiarezza, semplicità e precisione e il più possibile aderenti alla volontà del legislatore³⁵.

Il Comitato ha anche raccomandato più volte di evitare l'utilizzo di parole inglesi quando senza ambiguità possono essere sostituite dall'italiano³⁶. È, infatti, preferibile evitare, o quantomeno limitare ai casi in cui sia strettamente necessario, l'utilizzo di termini in lingua straniera, privilegiando definizioni e termini italiani ove disponibili.

Sotto il profilo dell'**efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente**, il Comitato ha apprezzato il corretto utilizzo delle tecniche per la redazione dei testi legislativi, in particolare la novella e l'abrogazione espressa, ricordando come l'introduzione di nuove norme richieda la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate, l'abrogazione espressa delle norme incompatibili e il coordinamento formale e con le altre leggi dello Stato.³⁷ Ha, inoltre, evidenziato l'importanza, ai fini del miglioramento della qualità della legislazione in termini di chiarezza e conoscibilità delle norme, dell'adozione di atti normativi di natura secondaria³⁸ e delle disposizioni che prevedono la codificazione di disciplina di settore.³⁹

proroga, anziché novellare la disposizione originaria modificando il termine originariamente previsto, novella una precedente proroga apportata, non correttamente, in via di modifica indiretta del termine».

³⁴ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 899.

³⁵ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 829.

³⁶ Cfr. parere del Comitato sugli atti Senato 878 («è utilizzata la parola inglese «*videogames*», che può senza ambiguità essere sostituita dall'italiano «videogiochi») e 926 («si fa inopportuno ricorso a parole straniere in luogo delle corrispondenti italiane. Nello specifico l'espressione «fenomeno delle *fake news*» può essere convenientemente resa con il riferimento al «fenomeno della diffusione di notizie false»).

³⁷ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 584.

³⁸ Cfr. parere del Comitato sull'atto Senato 17-A: «l'articolo 2 introduce la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio», rispetto alla quale appare opportuno un coordinamento con la definizione di «agricoltore custode», già prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, anche al fine di offrire un riferimento univoco al legislatore regionale; ritiene opportuno specificare, mediante atti normativi di natura secondaria, i criteri di individuazione e le modalità con le quali i soggetti legittimati sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio».

³⁹ Cfr. parere del Comitato sugli atti Senato 797 e 584: «l'articolo 21 reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi che realizzino un riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale mediante la redazione di

testi unici, nonché la delega per la codificazione della materia tributaria. L'iniziativa appare utile a semplificare il sistema tributario e a migliorare la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, e con esse la certezza dei rapporti giuridici, oltre che l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria».

3. MODIFICHE NORMATIVE APPROVATE A SEGUITO DEI RILIEVI ESPRESSI DAL COMITATO



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 854-A

Relazione orale
Relatori: BERGESIO e ROSSO

Articolo 3, commi 4 e 7

4. Ai soggetti vincitori del concorso di cui al comma 3 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei mini-

4. Ai soggetti vincitori del concorso di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO₂, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri** attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5 si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri** attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 3, il comma 4 e il primo periodo del comma 7 fanno riferimento ai «provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17», che al secondo periodo del medesimo comma 7 sono indicati con l'espressione «decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17», ingenerando possibile confusione.

Articolo 5, comma 3

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.220 del 19 settembre 1996.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo **relative al settore dei semiconduttori** nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.220 del 19 settembre 1996.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 5, comma 1, prevede il riconoscimento di un incentivo «alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori», esteso, ai sensi del comma 3, «alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati» precisamente identificati. La mancata ripetizione al comma 3 della specificazione relativa al settore dei semiconduttori sembra prefigurare la possibilità che si tratti di attività di ricerca e sviluppo relative a qualunque settore, in contrasto quindi con la finalità dell'incentivo.

N. 854-A

Articolo 10, comma 2

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono **individuati** le aree geografiche colpite dall'emergenza **della diffusione del granchio blu**, i beneficiari **del sostegno previsto dal comma 1**, le modalità di presentazione delle domande **per accedere al predetto sostegno**, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura **ammissibili ai sostegni** ed i criteri di riparto **delle risorse di cui al comma 1**.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 10, il comma 1 autorizza una spesa a favore dei consorzi e delle imprese che provvedono alla cattura e allo smaltimento della specie aliena invasiva granchio blu, senza specificare ulteriormente le forme di tale sostegno. Il comma 2, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale attuativo, è a sua volta formulato in modo discorsivo, rendendo disagiata l'individuazione precisa dei contenuti del decreto.

Articolo 11, comma 2

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, **previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1; nel caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi dell'articolo 185-*ter* del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale **di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102**, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1; nel caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi **degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017.**

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 11, comma 2, il Fondo di solidarietà nazionale citato non è univocamente identificato e i riferimenti normativi europei relativi alle dichiarazioni di produzione di uva da vino sono a disposizioni abrogate e sostituite.

Articolo 11, comma 3

3. La dotazione del « Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori », di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, **come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311**, nel limite di 1 milione di euro, per l'anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2.

3. La dotazione del « Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori », di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite di **7 milioni** di euro per l'anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 11, il comma 3, specificando le forme di finanziamento del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, oltre a indicare un riferimento incongruo, in quanto il comma 84 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, ivi richiamato, sostituisce lo stesso comma 3 dell'articolo 15, che quindi ha al suo interno la previsione del suo meccanismo di finanziamento annuale, tramite tale rinvio fa poi riferimento a un meccanismo di finanziamento (inserimento nella tabella E allegata alla legge finanziaria, poi legge di stabilità) non più vigente, giacché il testo vigente della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) non prevede più alcun meccanismo analogo. Al riguardo occorre valutare se espungere del tutto il riferimento al finanziamento annuale, con una formulazione più semplice.

6. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia – Società area italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e nel limite massimo di spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate valutate in 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede:

6. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia – Società **aerea** italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori è riconosciuto **per ciascuno di questi ultimi**, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e nel limite massimo di spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, **di** 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, **a** 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e **a** 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate valutate in 0,3 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:

Articolo 14, comma 4, lettera b)

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché a quelle di cui all'articolo 4, comma 9, del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. »;

b) *identico:*

« 3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, **di concerto** con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché a quelle di cui all'articolo 4, comma 9, del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. »;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 14, il comma 4, lettera b), prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscriva un aumento di capitale della società Stretto di Messina «d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; di norma, la formula di accordo tra autorità pari ordinate quali i Ministeri è il concerto, a meno di una limitata modalità di consultazione, per la quale si impiega l'espressione: «sentito il Ministero».

Articolo 19, comma 4

4. Entro il 15 novembre 2023, con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento identificati dal CUP e l'elenco degli interventi beneficiari.

4. Entro **quindici giorni dal termine di cui al comma 3**, con **decreto** del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti **sono approvati** la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento identificati dal CUP e l'elenco degli interventi beneficiari **e sono concessi i finanziamenti**.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 19, il comma 1 istituisce un fondo per sostenere i piccoli comuni, che programmano interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, e i commi da 3 a 7 definiscono taluni aspetti procedurali. In particolare, il comma 4 prevede che la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento e l'elenco degli interventi beneficiari siano approvati «con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», mentre il comma 5 prevede che il comune beneficiario di finanziamento è tenuto a stipulare il contratto per i lavori «entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento», decreto che tuttavia non è previsto in nessuna delle fasi procedurali fissate nei commi precedenti. A tale riguardo, appare opportuna una correzione formale sia nel caso in cui si intenda che il finanziamento è concesso con la pubblicazione della graduatoria e dell'elenco ai sensi del comma 4, sia nel caso contrario, inserendo - in questa seconda ipotesi - un comma 4-bis che preveda un termine per l'adozione del decreto di concessione del finanziamento e individui l'autorità che deve procedere all'adozione dello stesso.

Articolo 19, comma 9

9. Per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di **San** Benedetto Po e Bagnolo **San** Vito, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni **dello stanziamento** del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo **parzialmente** utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. **In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità connessi al completamento degli interventi di cui al primo periodo, per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.**

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 19, comma 9, secondo periodo, la formula di copertura finanziaria degli oneri non è coerente con quella della lettera a) del comma 8, alla quale andrebbe uniformata.

Articolo 20, comma 2

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci è **soppresso**.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, **non** è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 20, il comma 2 stabilisce che gli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto non debbano più pagare il contributo all'Autorità di regolazione dei trasporti previsto dall'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge n. 201 del 2011, che tuttavia resta dovuto dagli altri soggetti previsti dalla norma. Il comma deve quindi essere riformulato poiché non sopprime il contributo in parola, ma prevede che lo stesso contributo non sia dovuto da una delle categorie di soggetti su cui attualmente grava.

Capo iv, rubrica

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

la rubrica del capo IV, recante «Disposizioni finanziarie», non appare congrua, in primo luogo perché la medesima rubrica è recata anche dall'articolo 28 del decreto-legge, che si trova però correttamente nel capo V, e in secondo luogo perché non sembra corrispondere al contenuto degli articoli da 24 a 27, che compongono il capo. Questi articoli, in particolare, disciplinano un termine per l'accesso a una detrazione fiscale (articolo 24), l'obbligo di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in caso di crediti d'imposta non utilizzabili (articolo 25), l'istituzione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse (articolo 26) e l'applicazione dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in materia di riduzione dei costi in caso di estinzioni anticipate di contratti di credito al consumo, che prevede che non siano comunque soggette a riduzione le imposte.



N. 870-A

Relazione orale
Relatrice PETRUCCI

Articolo 1, comma 2

2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le Regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, **anche** delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano le relative deroghe. La limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO₂. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5» è inserita nei piani della qualità dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma.

2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le **regioni** possono disporre la limitazione **strutturale** della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre **di ciascun anno** e il 31 marzo **dell'anno successivo**, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano **e si motivano** le relative deroghe, **fermo restando che le regioni escludono dalle limitazioni previste dal presente comma i veicoli ricadenti nelle categorie esplicitamente esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**. La limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone **nelle** quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO₂. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione **strutturale** alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria «Euro 5» è inserita nei piani **di** qualità dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 2, richiede un miglioramento sotto l'aspetto della chiarezza e proprietà della formulazione. In particolare, la disposizione prevede che «Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1 [dei piani regionali di qualità dell'aria], le regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale [...], anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024»; la proroga riguarderebbe, quindi, l'applicazione di tutte le misure che limitano la circolazione stradale delle regioni di cui al comma 1. Tuttavia, come evidenziato dalla relazione illustrativa, «il campo di applicazione della misura [...] riguarda le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria "Euro 5"». Conseguentemente, la decorrenza a far data dal 1° ottobre 2024 non si applica anche, bensì solamente ai veicoli indicati;

inoltre, il periodo «compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno», durante il quale le regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, è indicato in maniera imprecisa e colloquiale, trascurando la successione temporale dei mesi.



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 878-A

Relazione orale
Relatori BALBONI e ZANETTIN

Articolo 1, comma 3

3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1.

3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno, e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una **di personale** dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti **per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo**, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, **conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.** All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali **nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo pe-**

riodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e **degli enti territoriali, nonché** delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. **Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.** Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al **comma 1 del presente articolo** in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al **comma 1 del presente articolo**.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
all'articolo 1, comma 3, il secondo periodo stabilisce che alla struttura commissariale sia assegnato «un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali»; il successivo quinto periodo del medesimo comma stabilisce a sua volta che, con il provvedimento istitutivo della struttura, siano determinate «le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura», senza chiarire se tali dotazioni di personale debbano essere determinate entro il limite definito al secondo periodo ovvero in aggiunta a questo. Al riguardo, appare verosimile che l'intento sia di vincolare il provvedimento istitutivo della struttura di cui al quinto periodo alla dotazione di personale stabilita al secondo periodo;

all'articolo 1, comma 3, settimo periodo, si prevede che il compenso del Commissario straordinario sia stabilito con il decreto che costituisce la struttura di supporto al medesimo anziché, come appare più corretto, con il decreto di nomina.

Articolo 1, comma 6

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione **Campania**. Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, all'articolo 1, comma 6, si dispone che il Ministero dell'università e della ricerca finanzia progetti relativi a edifici siti nel comune di Caivano «realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo», utilizzando una circonlocuzione anziché individuare puntualmente la regione Campania, come avviene invece correttamente al comma 1 dell'articolo 2.

Articolo 3, comma 4, lettera a)

Articolo 3. (Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)	Articolo 3. (Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle città)	Art. 3.
1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. <i>Identico:</i>	
a) all'articolo 10, il comma 4 è sostituito dal seguente:	a) <i>identico:</i>	
« 4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore. »;	« 4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore. »;	

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso 4, si fa riferimento al procuratore presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; tuttavia tali tribunali non sono stati ancora istituiti, poiché, a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cosiddetta "riforma Cartabia", lo saranno solo a decorrere dal 17 ottobre 2024 e fino a quella data continuano a funzionare regolarmente i già esistenti tribunali per i minorenni. Analoghe osservazioni valgono per l'articolo 7 e l'articolo 12.

N. 878-A

Articolo 3, comma 1, lettera b)

b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: « per la vendita » a « decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » e le parole: « vicinanze degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie. »;

b) identico:

1) al comma 1, le parole da: « per la vendita » a « decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » sono sostituite dalle seguenti: « per i delitti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » e le parole: « vicinanze degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie. »;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), si novella l'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, inserendo il riferimento al «delitto di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», anche se lo stesso articolo 73 fa riferimento a numerose e differenti fattispecie delittuose.

N. 878-A

Articolo 5, comma 8

8. Nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

8. Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5, nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, all'articolo 5, comma 8, si stabilisce l'applicazione di una sanzione amministrativa al «soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti», senza identificare chiaramente a quale minore si faccia riferimento, se cioè a quello che riceve l'avviso orale ai sensi del comma 1, o a quello che riceve uno degli ammonimenti di cui ai commi 2 e 5, o a tutti i suddetti casi. Al riguardo, appare verosimile che l'intento sia di prevedere la sanzione amministrativa a carico dei genitori o di altre figure di garanzia minorile esclusivamente per l'innovativa misura dell'ammonimento del minore tra 12 e 14 anni che commette un delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, e, quindi, per l'ammonimento di cui ai commi 5 e seguenti.

Articolo 7, comma 1

Articolo 7.	Articolo 7.	Art. 7.
<i>(Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale)</i>	<i>(Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale)</i>	
<p>1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-<i>bis</i> del codice penale e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenni, il pubblico ministero ne informa il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.</p>	<p>1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-<i>bis</i> del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenni, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.</p>	

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, all'articolo 7, comma 1, si fa riferimento al procuratore presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; tuttavia tali tribunali non sono stati ancora istituiti, poiché, a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cosiddetta "riforma Cartabia", lo saranno solo a decorrere dal 17 ottobre 2024 e fino a quella data continuano a funzionare regolarmente i già esistenti tribunali per i minorenni.

Articolo 8, comma 1, lettera b)

Art. 8.

Articolo 8.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga; »;

b) dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

« Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore). – 1. Il pubblico ministero, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, notifica al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti *no profit* o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi.

Articolo 8.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore)

1. **Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:**

soppressa

b) *identico:*

« Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore). – 1. **Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di**

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica dell'istanza del pubblico ministero; ricevuto il programma, il pubblico ministero **entro i dieci giorni** successivi lo trasmette al giudice al fine di fissare l'udienza per deliberare il provvedimento di ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, sentito il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 stabilisce la durata del percorso di reinserimento e rieducazione presentato e sospende il procedimento per un periodo massimo di sei mesi, entro i quali deve essere eseguito il percorso concordato e fissata l'udienza di verifica.

2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i **servizi dell'amministrazione della giustizia**, deve avvenire, **da parte dell'indagato o del suo difensore**, entro **sessanta** giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice **per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio** per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

3. Il giudice, **sentiti l'imputato** e l'esercente la responsabilità genitoriale, **valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione**, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 **ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.**

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, all'articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso Art. 27-bis, comma 3, si identifica come «ordinanza di ammissione di cui al comma 2» quello che il detto comma 2 indica più genericamente come «provvedimento di ammissione». Sarebbe invece opportuno indicare anche al comma 2 la forma specifica dell'ordinanza in luogo del più generico provvedimento;

N. 878-A

Articolo 9, comma 1

<p>Art. 9.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)</i></p> <p>1. All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente:</p> <p style="padding-left: 2em;">« 3-bis. 1. Il direttore dell'istituto penitenziario richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento della amministrazione penitenziaria, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente:</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)</i></p> <p>1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, è inserito il seguente:</p> <p style="padding-left: 2em;">« Art. 10-bis. – <i>(Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti)</i> – 1. Il direttore dell'istituto penale per i minorenni richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente:</p>
--	--

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 9, il comma 1 reca una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 121 del 2018, che - in considerazione della diversità di contenuto - è più opportuno formulare come articolo aggiuntivo allo stesso decreto legislativo.

Articolo 10, comma 1

Articolo 10.	Articolo 10.	Art. 10.
<i>(Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – « Agenda Sud »)</i>	<i>(Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno – « Agenda Sud »)</i>	
1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:	1. <i>Identico:</i>	
« 4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali	« 4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud", di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023 , sulla base dei	
Art. 10. dell'INVALSI, e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. ».	dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell' Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) , e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. ».	

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, all'articolo 10, i commi 1 e 2 e la rubrica menzionano il piano «Agenda Sud», senza identificarlo mediante un opportuno riferimento normativo.

N. 878-A

Articolo 10, comma 2

2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud », è autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024. All'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano « Agenda Sud », è autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 di euro per l'anno 2024. **Agli oneri di cui al primo periodo** si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
all'articolo 10, comma 2, il primo periodo autorizza una spesa per gli anni 2023 e 2024, per la quale il secondo periodo stabilisce la copertura finanziaria utilizzando l'espressione «All'attuazione del presente comma» anziché la più corretta «Agli oneri di cui al primo periodo».

Articolo 10, comma 5

b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, è altresì attribuito un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio, effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.

b) valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica. Per la finalità di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma è riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. **Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera** i docenti in sovrannumero negli anni **presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa**, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria o di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, è altresì attribuito un punteggio aggiuntivo, **nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica** e per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilità volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonché ai fini delle graduatorie d'istituto.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
all'articolo 10, il comma 5 incrementa il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa con la finalità, ai sensi della lettera *b)* del medesimo comma, di valorizzare la professionalità dei docenti che garantiscono l'interesse di alunni e studenti alla continuità scolastica, riservando la metà del suddetto incremento ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza in una stessa istituzione scolastica. Secondo il terzo periodo della lettera *b)*, «I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione». Tale formulazione è di difficile interpretazione, in primo luogo in quanto i periodi precedenti non prevedono alcuna esclusione e in secondo luogo perché non è chiaro cosa si intenda con «anni di riferimento». Una possibile riformulazione che tenga conto della disposizione della disposizione nel suo complesso e ne chiarisca il contenuto potrebbe essere la seguente: «Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata». Il quarto periodo della medesima lettera *b)* prevede inoltre che ai docenti indicati al secondo periodo della stessa e che non abbiano avviato procedure che ne avrebbero determinato il trasferimento ad altra istituzione scolastica o accettato supplenze annuali per altre tipologie o classi di concorso sia attribuito un punteggio aggiuntivo «a conclusione del triennio, effettivamente svolto» nonché «per ogni anno di permanenza dopo il triennio» ai fini di determinate graduatorie. Poiché nessuna precedente menzione è fatta di uno specifico triennio, è possibile ipotizzare, dal confronto col secondo periodo della lettera *b)*, che si intenda un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e di conseguenza sarebbe necessario esplicitarlo nella norma al fine di evitare problemi di interpretazione e di applicazione.

N. 878-A

Articolo 12, comma 2

2. Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

2. Quando **acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo**, il pubblico ministero ne informa **senza ritardo** il procuratore della Repubblica presso il **tribunale per i minorenni**, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
all'articolo 12, comma 2, si fa riferimento al procuratore presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; tuttavia tali tribunali non sono stati ancora istituiti, poiché, a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cosiddetta "riforma Cartabia", lo saranno solo a decorrere dal 17 ottobre 2024 e fino a quella data continuano a funzionare regolarmente i già esistenti tribunali per i minorenni.

Articolo 13, comma 1, lettera c), e 7

<p>Art. 13.</p> <p>Articolo 13. (Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica)</p> <p>1. Ai fini del presente articolo, trovano applicazione le seguenti definizioni:</p> <p>c) applicazioni di controllo parentale, di seguito «applicazioni»: elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale.</p> <p>7. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilità e all'importanza di installare, o comunque di richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera b), già in uso, le applicazioni di cui al comma 1, lettera c).</p>	<p>Articolo 13. (Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica)</p> <p>1. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 14, trovano applicazione le seguenti definizioni:</p> <p>c) applicazioni di controllo parentale: elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale.</p> <p>7. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilità e all'importanza di installare, o comunque di richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera b), già in uso, le applicazioni di controllo parentale.</p>
--	---

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 13, il comma 1, che reca alcune definizioni, necessita di interventi formali al fine di chiarire il contenuto delle disposizioni corrispondenti. In particolare: l'alinea stabilisce che le definizioni sono date «ai fini del presente articolo», ma queste sono poi utilizzate anche all'articolo successivo; alla lettera a) è utilizzata la formula «accesso ai contenuti e/o alla rete», con l'impiego delle congiunzioni «e/o» ed un lessico colloquiale; alla lettera b) sono date due definizioni - una in forma lunga e una in forma breve - del medesimo insieme di oggetti. Tali definizioni sono utilizzate, nel prosieguo del testo, in modo non coerente. Si propone quindi di ricorrere alla sola definizione breve, che appare sufficientemente appropriata, e di apportare le modifiche consequenziali alle altre parti del testo; sempre alla lettera b) è utilizzata la parola inglese «videogames», che può senza ambiguità essere sostituita dall'italiano «videogiochi», seguita da un'elencazione a carattere esemplificativo che dovrebbe essere riformulata in senso più tassativo; alla lettera c) sono date due definizioni, in analogia a quanto avviene alla lettera b): in questo caso però è preferibile l'uso della definizione più lunga, in quanto quella breve rischia di risultare ambigua e rendere difficoltosa la comprensione della disposizione.

Articolo 14, comma 5

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della presente legge, sulla base della relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza contro le donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorità politica con delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione **degli articoli 13 e 13-bis e del presente articolo**, sulla base della relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza **nei confronti delle** donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, all'articolo 14, comma 5, si prevede che l'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia debba presentare una relazione annuale al Parlamento «sull'attuazione della presente legge». Il contesto e il riferimento alla relazione di cui al comma 4 rendono tuttavia evidente che non si tratta dell'attuazione dell'intero decreto-legge – e non di una legge – bensì dei soli articoli 13 e 14.



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 899-A

*Relazione orale
Relatrice ZEDDA*

Articolo 1, rubrica

Articolo 1.

(Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è differito al 31 dicembre 2023.

Articolo 1.

(Differimento di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

Identico.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, le rubriche non sono uniformi: a differenza delle rubriche agli articoli 8 e da 11 a 15, che risultano complete ed esaurienti, quelle dei primi dieci articoli presentano difformità, giacché o non riportano l'indicazione della proroga (articoli 2 e 4) o del differimento (articoli 1 e 5) o dell'anticipazione di termini (articolo 7) oppure non indicano con sufficiente chiarezza l'oggetto della disposizione prorogata (articoli 2, 4, 5, 6, 9 e 10).

N. 899-A

Articolo 2, rubrica

Articolo 2.
(Rideterminazione del valore delle cripto-attività)

Articolo 2.
(Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività)

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, le rubriche non sono uniformi: a differenza delle rubriche agli articoli 8 e da 11 a 15, che risultano complete ed esaurienti, quelle dei primi dieci articoli presentano difformità, giacché o non riportano l'indicazione della proroga (articoli 2 e 4) o del differimento (articoli 1 e 5) o dell'anticipazione di termini (articolo 7) oppure non indicano con sufficiente chiarezza l'oggetto della disposizione prorogata (articoli 2, 4, 5, 6, 9 e 10).

N. 899-A

Articolo 2, comma 1

Articolo 2.
(Rideterminazione del valore delle cripto-attività)

vertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: « al 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 15 novembre 2023 ».

Articolo 2.
(Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività)

« **30 giugno 2023** » sono sostituite dalle seguenti: « 15 novembre 2023 ».

1-bis. Il comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, le proroghe sono correttamente introdotte con modifiche in forma di novella, quando la proroga è a regime e a carattere generale, e in forma indiretta, quando la proroga è limitata al solo anno in corso o a situazioni o istituti specifici. Un'eccezione è tuttavia l'articolo 2 del decreto-legge che, nel disporre la proroga, anziché novellare la disposizione originaria modificando il termine originariamente previsto, novella una precedente proroga apportata, non correttamente, in via di modifica indiretta del termine.

N. 899-A

Articolo 4, rubrica

Articolo 4.
(Assegnazione agevolata ai soci)

Articolo 4.
(Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva)

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, le rubriche non sono uniformi: a differenza delle rubriche agli articoli 8 e da 11 a 15, che risultano complete ed esaurienti, quelle dei primi dieci articoli presentano difformità, giacché o non riportano l'indicazione della proroga (articoli 2 e 4) o del differimento (articoli 1 e 5) o dell'anticipazione di termini (articolo 7) oppure non indicano con sufficiente chiarezza l'oggetto della disposizione prorogata (articoli 2, 4, 5, 6, 9 e 10).

N. 899-A

Articolo 5, rubrica

Articolo 5.
(Fondo indennizzi risparmiatori)

Articolo 5.
(Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori)

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
le rubriche non sono uniformi: a differenza delle rubriche agli articoli 8 e da 11 a 15, che risultano complete ed esaurienti, quelle dei primi dieci articoli presentano difformità, giacché o non riportano l'indicazione della proroga (articoli 2 e 4) o del differimento (articoli 1 e 5) o dell'anticipazione di termini (articolo 7) oppure non indicano con sufficiente chiarezza l'oggetto della disposizione prorogata (articoli 2, 4, 5, 6, 9 e 10).

N. 899-A

Articolo 6, rubrica

Articolo 6.
(Proroga termini finanziari)

Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali)

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

le rubriche non sono uniformi: a differenza delle rubriche agli articoli 8 e da 11 a 15, che risultano complete ed esaurienti, quelle dei primi dieci articoli presentano difformità, giacché o non riportano l'indicazione della proroga (articoli 2 e 4) o del differimento (articoli 1 e 5) o dell'anticipazione di termini (articolo 7) oppure non indicano con sufficiente chiarezza l'oggetto della disposizione prorogata (articoli 2, 4, 5, 6, 9 e 10).

N. 899-A

Articolo 7, rubrica

Articolo 7.
(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

Articolo 7.
*(Misure urgenti in materia di **anticipo dei termini per l'utilizzo del** contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)*

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, le rubriche non sono uniformi: a differenza delle rubriche agli articoli 8 e da 11 a 15, che risultano complete ed esaurienti, quelle dei primi dieci articoli presentano difformità, giacché o non riportano l'indicazione della proroga (articoli 2 e 4) o del differimento (articoli 1 e 5) o dell'anticipazione di termini (articolo 7) oppure non indicano con sufficiente chiarezza l'oggetto della disposizione prorogata (articoli 2, 4, 5, 6, 9 e 10).

N. 899-A

Articolo 10, rubrica

Articolo 10. <i>(Proroga di termini in materia di università e di istruzione)</i>	Articolo 10. <i>(Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico)</i>
--	--

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
le rubriche non sono uniformi: a differenza delle rubriche agli articoli 8 e da 11 a 15, che risultano complete ed esaurienti, quelle dei primi dieci articoli presentano difformità, giacché o non riportano l'indicazione della proroga (articoli 2 e 4) o del differimento (articoli 1 e 5) o dell'anticipazione di termini (articolo 7) oppure non indicano con sufficiente chiarezza l'oggetto della disposizione prorogata (articoli 2, 4, 5, 6, 9 e 10).

N. 899-A

Articolo 12, comma 1

Articolo 12.

(Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, è prorogato al 31 gennaio 2024.

Articolo 12.

(Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, **in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari**, è prorogato al 31 gennaio 2024.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, all'articolo 12, il comma 1 dispone una proroga senza esplicitare il termine prorogato, che pure è correttamente individuato in rubrica; andrebbe pertanto integrato il comma 1 con l'esplicitazione del termine, come avviene correttamente negli altri articoli del decreto-legge e in particolare all'articolo 11, la cui struttura è estremamente simile a quella dell'articolo 12 vertendo su una competenza del medesimo Dicastero.



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 912-A*Relazione orale*

Relatori CLAUDIO BORGHI, DAMIANI e NOCCO

Articolo 16, comma 1

Articolo 16.

(Misure in materia di sport)

1. Per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi dell'articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, è incrementato di 3 milioni di euro nell'anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 16.

(Misure in materia di sport)

1. Per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI) ai sensi dell'articolo 1, comma 630, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, il contributo assegnato al Comitato italiano Paralimpico (CIP), di cui al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, è incrementato di 3 milioni di euro nell'anno 2023. **Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23.**

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 16, il comma 1, al primo e al secondo periodo, reca l'incremento dei contributi assegnati rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e al Comitato italiano paralimpico. La formulazione particolarmente stringata del terzo periodo («Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23») risulta ambigua, poiché sembra riferirsi solo al secondo periodo, ma in questo modo lascerebbe senza copertura la spesa recata dal primo periodo.

N. 912-A

Articolo 23, comma 2

2. Al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i *bonus* edilizi le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.

2. Al fine di consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato **relative alle** agevolazioni per i *bonus* edilizi le risorse di cui all'articolo 119, comma 16-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, **dalla** legge 17 luglio 2020, n. 77 sono incrementate di 15.000 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15.000 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi del comma 7.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, all'articolo 23, comma 2, nell'espressione «il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi», la ripetizione della preposizione «delle» rende difficile la comprensione della disposizione; si ritiene, in proposito, che il termine «relative» vada riferito alle regolazioni contabili.

N. 912-A

Articolo 23, comma 7

7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, **18**, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 e dai commi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, determinati in 27.981,47 milioni di euro per l'anno 2023, 5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033 e 208,672 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
all'articolo 23, comma 7, alinea, nell'elenco degli articoli del decreto-legge ai cui oneri si provvede con le disposizioni del medesimo comma è inserito l'articolo 18; tuttavia tale articolo sembra recare al suo stesso interno, e precisamente al comma 4, la copertura degli oneri che reca.



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 926-A

Relazione orale

Relatori DAMIANI, LIRIS e TESTOR

Articolo 15, comma 3

3. Per l'attuazione degli investimenti connessi al comma 2 nonché al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Per l'attuazione degli investimenti connessi **all'applicazione delle disposizioni di cui** al comma 2 nonché al fine di sostenere e promuovere lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

l'articolo 15, comma 2, contiene una novella legislativa; al comma 3 la spesa è autorizzata con riferimento diretto al comma 2 del medesimo articolo e non alla disposizione novellata o quanto meno al suo contenuto.

N. 926-A

Articolo 23, comma 4, lettera b)

4. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, primo periodo, le parole: « 0,76 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 1,06 per cento »;

b) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

« 20-bis. L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, e successive modificazioni ».

4. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15, primo periodo, le parole: « 0,76 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 1,06 per cento »;

b) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

« 20-bis. L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999 ».

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo, all'articolo 23, comma 4, lettera b), capoverso 20-bis, è citato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999 (cd.: "decreto *black list*"), con la specificazione delle successive modificazioni. Tale specificazione non è necessaria poiché i riferimenti si intendono sempre agli atti nel testo vigente;

11. Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono definite l'entrata in vigore, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera *a*) del comma 7 e alla lettera *a*) del comma 10 e le relative modalità di attuazione.

11. Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono definite **la decorrenza dell'efficacia**, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera *a*) del comma 7 e alla lettera *a*) del comma 10 e le relative modalità di attuazione.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

l'articolo 23, comma 11, prevede che l'entrata in vigore di disposizioni recate dal disegno di legge di bilancio sia definita con atto amministrativo adottato d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL. Tuttavia, l'entrata in vigore di testi legislativi non può essere determinata da un atto di rango amministrativo, il quale può definire soltanto la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni.

N. 926-A

Articolo 25, comma 10

10. I contributi di cui all'articolo 274- <i>quinquies</i> , commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,	10. I contributi di cui all'articolo 274- <i>quinquies</i> , commi 2 e 3 , del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
--	--

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
l'articolo 25, comma 10, stabilisce che entro sessanta giorni dalla nomina del comitato di gestione provvisorio del Fondo di garanzia assicurativa dei rami vita siano versati i contributi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 274-*quinquies* del codice delle assicurazioni private, introdotto dal comma 1 dell'articolo 25 del disegno di legge di bilancio. Tuttavia, il citato comma 4 prevede sì il versamento di contributi, ma solo in situazioni specifiche di insufficienza della dotazione finanziaria del Fondo, quindi solo una volta che questo sarà a regime e non nella fase istitutiva del Fondo medesimo. Al tempo stesso, non è fatta menzione dei contributi previsti dal comma 2 del citato articolo 274-*quinquies*, che costituiscono invece parte integrante e prevalente della dotazione del Fondo. Il riferimento dovrebbe quindi essere rivolto ai commi 2 e 3, anziché 3 e 4.

Articolo 28, comma 1

Art. 28.

Art. 28.

(Disposizioni in materia di adempimenti contributivi)

1. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, all'INPS esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al miglioramento dei saldi di bilancio.

Art. 28.

(Disposizioni in materia di adempimenti contributivi)

1. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui **all'articolo 1, comma 2, del** decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, all'INPS esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni **dello Stato**, al miglioramento dei saldi di bilancio.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
all'articolo 28, il comma 1 si riferisce alle «amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e il comma 2 alle «amministrazioni statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Si rilevano, al riguardo, un richiamo eccessivamente ampio all'intero decreto legislativo e la necessità di una precisa individuazione dei soggetti cui si applicano le disposizioni; occorre, dunque, introdurre nella prima espressione il riferimento all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto e sopprimere nella seconda espressione il riferimento normativo, sostituendo la parola «statali» con «dello Stato».

N. 926-A

Articolo 31, comma 3, lettera d)

d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente **la presentazione della domanda;**

d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
l'articolo 31, comma 3, definisce i requisiti necessari per il godimento dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO); nello specifico, la lettera d) stabilisce il reddito massimo che deve essere stato percepito nell'anno precedente, prevedendo che questo sia «annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda». Il riferimento alla presentazione della domanda è incongruente con la disposizione, in particolare con il fatto che la rivalutazione debba essere effettuata «annualmente», e appare opportuno sopprimerlo.

N. 926-A

Articolo 59, comma 2

2. Le iniziative di investimento, identificate dal codice unico di progetto, **ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3**, da inserire nei piani triennali di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le iniziative di investimento, identificate dal codice unico di progetto, da inserire nei piani triennali di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
all'articolo 59, comma 2, si prevede che le iniziative di investimento siano identificate dal codice unico di progetto «ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3», che tuttavia dedica al codice il solo articolo 11, su un totale di 54 articoli. Il riferimento risulta peraltro non necessario, giacché il codice unico di progetto è normalmente citato negli atti normativi, come in altri articoli del disegno di legge di bilancio, senza citare la legge n. 3 del 2013; è, pertanto, preferibile sopprimerlo.

N. 926-A

Articolo 61, comma 1

Art. 61. <i>(Borse di studio per l'Erasmus italiano)</i>	Art. 61.	Art. 61.
<p>1. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'Erasmus italiano, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dall'articolo 5, comma 5-<i>bis</i>, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, come modificato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 6 giugno 2023, n. 96.</p>		<p>1. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'Erasmus italiano, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dall'articolo 5, comma 5-<i>bis</i>, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.</p>

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, all'articolo 61, comma 1, il comma 5-*bis* dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 è indicato «come modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023 n. 96», che in realtà introduce, e non modifica, il citato comma 5-*bis*. La citazione dell'atto modificativo, oltre a non essere in alcun modo necessaria, risulta almeno parzialmente fuorviante e appare opportuno sopprimerla.

Articolo 65, comma 1

Art. 65.

Art. 65.

(Misure per la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio e per il potenziamento e l'ammodernamento di mezzi, sistemi e dispositivi per la sicurezza)

1. Al fine di sostenere e garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate fino al 31 dicembre 2024. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Art. 65.

(Misure per la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio e per il potenziamento e l'ammodernamento di mezzi, sistemi e dispositivi per la sicurezza)

1. Al fine di sostenere e garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché **a quelle di cui all'**articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate fino al 31 dicembre 2024. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, l'articolo 65, comma 1, proroga l'impiego di un contingente di 6.000 unità delle Forze armate a fini di controllo del territorio «anche in relazione alle esigenze [...] di cui all'articolo 24 [...] nonché di quelli previsti dall'articolo 3»; tale formulazione riproduce in parte disposizioni analoghe, modificandole, ma non adegua la sintassi, per cui il pronome «quelli» fa riferimento alla parola «esigenze» utilizzata nella prima parte del comma e non più agli «interventi» che erano citati nella formulazione precedente.

Articolo 69, comma 2

Art. 69.

Art. 69.

(Rifinanziamento dello strumento europeo per la pace e del NATO Innovation Fund)

1. Il contributo allo strumento europeo per la pace è incrementato di 203.000.000 di euro per l'anno 2024, di 258.889.134 euro per l'anno 2025, di 265.680.411 euro per l'anno 2026 e di 273.980.862 euro per l'anno 2027.

2. Al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo, stabilite con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sottoscritto il 27 giugno 2023.

Art. 69.

(Rifinanziamento dello strumento europeo per la pace e del NATO Innovation Fund)

1. Il contributo allo strumento europeo per la pace è incrementato di 203.000.000 di euro per l'anno 2024, di 258.889.134 euro per l'anno 2025, di 265.680.411 euro per l'anno 2026 e di 273.980.862 euro per l'anno 2027.

2. Al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo previsto dall'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo, stabilite con il decreto del Ministro della difesa **di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.**

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo, l'articolo 69, comma 2, fa riferimento a un decreto del Ministro della difesa, citando anche i Ministri concertanti, in contrasto con l'articolo 12, lettera q), delle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi. Inoltre, la data con la quale si identifica questo tipo di atti non è quella di sottoscrizione, bensì quella di emanazione o, nel caso, di pubblicazione, ma non quella di sottoscrizione; trattandosi di un atto non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è preferibile richiamare la disposizione di riferimento.

N. 926-A

Articolo 73, comma 8

8. Per l'attuazione dei commi da 2 a 7 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per 25 anni a decorrere dall'anno 2024.

8. Per l'attuazione dei commi da 2 a 7 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per **ciascuno degli** anni **dal 2024 al 2048**.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
l'articolo 73, comma 8, autorizza una spesa annua «per 25 anni a decorrere dall'anno 2024» mentre una corretta formulazione richiederebbe l'indicazione degli anni dal 2024 al 2048.

N. 926-A

Articolo 83, comma 1

Art. 83. (Rimodulazione del fondo di solidarietà comunale)	Art. 83. (Rimodulazione del fondo di solidarietà comunale)	Art. 83.
<p>1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro</p>	<p>1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro</p>	
<p>Art. 83. 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.760.590.365 per gli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031 ». 2. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031 ». 2. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
l'articolo 83, comma 1, stanziava, con novella, un importo «per gli anni dal 2025 al 2028». Tale formulazione implica che la somma debba essere distribuita sui quattro anni indicati, mentre la relazione tecnica specifica che la somma è stanziata per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, come peraltro si desume anche dal contesto e dall'entità della somma rispetto a quelle stanziate per gli anni successivi.

N. 926-A

Articolo 88, comma 16

16. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 1089 e 1090 sono abrogati a decorrere dal 2025.

16. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 1089 e 1090 sono abrogati a decorrere dal **1° gennaio** 2025.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
l'articolo 88, comma 16, dispone l'abrogazione di norme con decorrenza indefinita: «a decorrere dal 2025»; al riguardo, appare plausibile la data del 1° gennaio.



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 936-A

Relazione orale
Relatore SPERANZON

Articolo 1, comma 1

Articolo. 1.
(*Piano Mattei*)

1. La collaborazione dell'Italia con Stati del Continente africano è attuata in conformità a un documento programmatico strategico, denominato « Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei », di seguito « Piano Mattei ».

Articolo. 1.
(*Piano Mattei*)

1. **Al fine di rafforzare** la collaborazione **tra l'Italia e** Stati del Continente africano, **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato « Piano Mattei », documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani. Le Commissioni parlamentari si esprimono con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Piano è approvato anche in assenza del parere.**

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, al comma 1, introduce il Piano Mattei e disciplina il suo funzionamento, senza delineare la procedura per la sua istituzione, le modalità per la sua attuazione, né gli Stati africani effettivamente coinvolti.

N. 936-A

Articolo 3, comma 1, lettera a)

Articolo. 3.
(Compiti della Cabina di regia)

1. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività del Governo spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia:

a) coordina, nel quadro della tutela e della promozione degli interessi nazionali, le attività di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti;

Articolo. 3.
(Compiti della Cabina di regia)

1. *Identico:*

a) coordina, nel quadro della tutela e della promozione degli interessi nazionali, le attività di collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche **che compongono la Cabina medesima;**

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 3 individua i compiti della Cabina di regia; l'elenco delle attività della Cabina di regia presenta, tuttavia, caratteri di indeterminatezza. In particolare, alla lettera a), appare troppo generica l'espressione «amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti», che sembra far riferimento alle amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima e andrebbe, pertanto, riformulata in tal senso.

N. 936-A

Articolo 4, comma 4

4. Alla struttura di missione è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione. Per le spese di missione di cui al primo periodo nonché per le attività della struttura di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 41.667 per l'anno 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Alla struttura di missione è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione. Per le spese di missione di cui al primo periodo nonché per le attività della struttura **di missione** di cui al **comma 2** è autorizzata la spesa di euro 41.667 per l'anno 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

per supportare le attività connesse al Piano Mattei e i lavori della Cabina di regia, l'articolo 4 istituisce, a decorrere dal 1° dicembre 2023, un'apposita struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, individuandone composizione e funzioni. Appare da migliorare la frase che recita «attività della struttura di cui al presente articolo» specificando che si tratta delle «attività della struttura di missione, di cui al comma 2».

N. 936-A

Articolo 5, comma 1

Articolo. 5.

(Relazione annuale al Parlamento)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina di regia. La relazione indica altresì le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Articolo. 5.

(Relazione annuale al Parlamento)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere **la** relazione sullo stato di attuazione del Piano **Mattei, approvata dalla** Cabina di regia, **ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d)**. La relazione indica altresì le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

RILIEVI DEL COMITATO

Sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 5 prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei. Si tratta della relazione già introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera d), e appare, pertanto, necessario un rinvio a tale lettera. Inoltre, l'espressione «previa approvazione da parte della Cabina» dovrebbe essere riformulata più correttamente.

4. PARERI DEL COMITATO NEL SEMESTRE GENNAIO-GIUGNO 2023

SENATO DELLA REPUBBLICA

Comitato per la legislazione

1

Roma, 11 luglio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura" (AS 17-A).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

con riferimento all'articolo 2, che prevede il riconoscimento quali «agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio» degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e delle società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente di una serie di attività ritenute meritevoli ai fini della salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, sarebbe opportuno prevedere meccanismi di controllo e monitoraggio del grado di continuità nell'esercizio di tali attività da parte dei soggetti interessati al fine di prevenire eventuali abusi dei benefici previsti dal provvedimento;

le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi che potrebbero avere un impatto significativo in termini di sensibilizzazione delle giovani generazioni sul tema dell'agricoltura;

ai sensi dell'articolo 5, comma 2, la Giornata nazionale dell'agricoltura non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

la formulazione dell'articolo 4, in materia di contratti di collaborazione e convenzioni, fa generico riferimento alle pubbliche amministrazioni, senza specificarne il livello, impiegando una formula valutativa: "le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio". La valutazione dell'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente è però un'espressione attinta dal linguaggio parlamentare degli ordini del giorno e non un parametro normativo idoneo a orientare le scelte pubbliche e a circoscrivere l'esercizio della discrezionalità amministrativa;

sotto il profilo dell'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente,

l'articolo 2 introduce la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio», rispetto alla quale appare opportuno un coordinamento con la definizione di «agricoltore custode», già

SENATO DELLA REPUBBLICA

prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, anche al fine di offrire un riferimento univoco al legislatore regionale;

ritiene opportuno specificare, mediante atti normativi di natura secondaria, i criteri di individuazione e le modalità con le quali i soggetti legittimati sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita il Governo a prevedere, nella fase di attuazione del provvedimento, meccanismi di controllo e monitoraggio del grado di continuità nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 da parte dei soggetti interessati, al fine di prevenire eventuali abusi dei benefici previsti dal provvedimento;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene opportuno coordinare la figura di «agricoltore custode dell'ambiente e del territorio», di cui all'articolo 2 del disegno di legge, con la definizione di «agricoltore custode», già prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, anche al fine di offrire un riferimento univoco al legislatore regionale;

ritiene opportuno specificare, mediante atti normativi di natura secondaria, i criteri di individuazione e le modalità con le quali i soggetti legittimati sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

SENATO DELLA REPUBBLICA



Comitato per la legislazione

Roma, 11 luglio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate" (AS 170 e conn.-A).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

le finalità del disegno di legge sono orientate alla celebrazione, in un'unica ricorrenza, dei valori dell'Unità nazionale e della difesa della Patria, nonché del ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali, attraverso l'organizzazione di eventi e attività;

le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare iniziative formative presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che potrebbero avere un impatto significativo in termini di sensibilizzazione delle giovani generazioni sul ruolo quotidiano che le Forze armate svolgono per la collettività in favore della realizzazione della pace, della sicurezza nazionale e internazionale e della salvaguardia delle libere istituzioni e nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale;

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Comitato per la legislazione



Roma, 11 luglio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5 del Regolamento sul disegno di legge "Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza" (AS 282-A).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

le finalità del disegno di legge sono orientate alla organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione, rivolte principalmente alle giovani generazioni, sul tema del divertimento in sicurezza, a partire dalla commemorazione delle vittime di Corinaldo del 2018;

le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare, attraverso iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi, circuiti formativi presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che potrebbero avere un impatto significativo in termini di educazione e responsabilizzazione dei giovani sull'esigenza di coniugare le attività ricreative con il rispetto delle regole e la salvaguardia della legalità;

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

SENATO DELLA REPUBBLICA



Comitato per la legislazione

Roma, 11 luglio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Istituzione del Museo della Shoah in Roma" (AS 614 -A)".

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

Il provvedimento è corredato di analisi tecnico-normativa e di dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolazione;

con nota del 23 marzo 2023, il Ministero della cultura ha chiesto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, poiché il provvedimento non comporta costi di adeguamento, il numero dei destinatari dell'intervento è esiguo, l'importo delle risorse pubbliche impiegate è ridotto e limitata è l'incidenza sugli assetti concorrenziali;

il disegno di legge prevede la partecipazione del Ministero della cultura alla «Fondazione Museo della Shoah » ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e di realizzare il « Museo della Shoah » con sede in Roma;

l'allestimento del Museo e le iniziative formative e culturali connesse potrebbero avere un impatto significativo in termini di diffusione della conoscenza dell'Olocausto e delle atrocità che lo hanno caratterizzato;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

SENATO DELLA REPUBBLICA

5

Comitato per la legislazione

Roma, 11 luglio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (AS 693 e conn.-A)".

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge 693, di iniziativa governativa, è corredato dell'analisi tecnico-normativa; l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) del disegno di legge n. 693, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 maggio 2023, andrebbe integrata con le valutazioni conseguenti alle modifiche apportate dalla Commissione in sede referente;

l'esigenza di rispondere con urgenza al verificarsi di azioni di imbrattamento recentemente perpetrate ha comportato il mancato svolgimento di preventive consultazioni con i cittadini o le associazioni;

secondo l'AIR, l'irrogazione di sanzioni amministrative ha un impatto più immediato nei confronti dei danneggiatori di beni culturali o paesaggistici rispetto alla sanzione penale;

con l'obiettivo di favorire un più celere ripristino dello *status quo ante* dei beni danneggiati, si prevede che gli introiti delle sanzioni siano devoluti al Ministero della cultura per essere prioritariamente destinati a tale finalità;

nel prevedere sanzioni amministrative nei confronti di quanti pongono in essere condotte in danno dei beni culturali o paesaggistici, il disegno di legge appare idoneo a generare impatti di natura positiva, in termini economici e sociali;

si prevede, in particolare, un impatto positivo generalizzato per la collettività, poiché la tutela del patrimonio culturale costituisce un volano per l'economia nazionale e il ripristino dei beni danneggiati finanziato con gli importi delle sanzioni amministrative determina un risparmio di risorse pubbliche;

con riferimento all'introduzione delle sanzioni amministrative prevista dall'articolo 1 del disegno di legge e all'inasprimento delle sanzioni penali di cui agli articoli 2 e 3, sarebbe opportuno prevedere meccanismi di monitoraggio, al fine di valutare l'efficacia delle misure previste in termini di riduzione del numero di atti di vandalismo ai danni di beni culturali e opere d'arte, anche in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico;

SENATO DELLA REPUBBLICA



in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita il Governo a integrare l'AIR con le valutazioni conseguenti alle modifiche apportate dalla Commissione in sede referente;

invita, altresì, il Governo a prevedere, nella fase di attuazione del provvedimento, meccanismi di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia delle misure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge,

in termini di riduzione del numero di atti di vandalismo ai danni di beni culturali e opere d'arte, anche in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico;

sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

SENATO DELLA REPUBBLICA

6

Comitato per la legislazione

Roma, 12 luglio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" (n. 621 e 627-A), approvato dalla Camera dei deputati.

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge mira a contrastare l'illecita trasmissione o diffusione in diretta e la fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi;

con la previsione dell'adozione di provvedimenti urgenti e cautelari da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per la disabilitazione dell'accesso ai contenuti diffusi abusivamente, di specifiche misure di contrasto alla pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale, di campagne di comunicazione e sensibilizzazione e dell'applicazione di specifiche sanzioni amministrative, il disegno di legge appare idoneo a generare impatti di natura positiva, in termini economici e sociali. La tutela e la promozione della proprietà intellettuale in tutte le sue forme costituiscono, infatti, uno stimolo all'innovazione, alla creatività, agli investimenti e alla produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale, nonché un volano culturale ed economico;

con riferimento all'adozione dei provvedimenti urgenti e cautelari dell'AGCOM per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente previsti dall'articolo 2, alle misure di contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale previste dall'articolo 3 e alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5, sarebbe opportuno prevedere meccanismi di monitoraggio, al fine di valutare l'efficacia delle misure previste in termini di effettiva tutela della proprietà intellettuale, del diritto di autore e dei diritti connessi;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita il Governo a prevedere, nella fase di attuazione del provvedimento, meccanismi di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia delle misure di cui agli articoli 2, 3 e 5 del disegno di legge, in termini di effettiva tutela della proprietà intellettuale, del diritto di autore e dei diritti connessi;

sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Comitato per la legislazione

7

Roma, 12 luglio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici" (AS 651-A).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge prevede, in assenza di una specifica regolamentazione eurounitaria, disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

il disegno di legge è corredato dell'analisi tecnico-normativa e non dell'analisi di impatto della regolamentazione, pur recando la relazione illustrativa il riferimento a studi di impatto del settore zootecnico sull'ambiente e a studi sui rischi per la salute derivanti dal consumo di carne rossa;

nell'analisi tecnico-normativa si afferma, in particolare, che è "per nulla verificato quale sarà l'effetto che il consumo di alimenti sintetici potrebbe generare sulla salute umana";

l'assenza di una specifica disciplina europea relativa alla produzione e alla immissione sul mercato di alimenti sintetici ha indotto il Governo intervenire a livello nazionale, secondo il principio di precauzione, a tutela degli interessi connessi alla salute e al patrimonio zootecnico e culturale;

l'analisi di impatto della regolamentazione andrebbe presentata anche con riferimento alle modifiche e integrazioni apportate dalle Commissioni riunite 9^a e 10^a in sede referente;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

SENATO DELLA REPUBBLICA



Comitato per la legislazione

Roma, 12 luglio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria" (AS 226-A).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

le finalità del disegno di legge sono orientate alla organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato «*One Health*» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere salute e benessere degli animali, nonché benessere e longevità sana nella popolazione;

le misure introdotte dal disegno di legge offrono l'opportunità di realizzare - anche mediante la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale - iniziative, percorsi di studio, eventi, circuiti formativi e didattici presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che potrebbero avere un impatto significativo in termini di promozione dell'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, oltre che di sensibilizzazione della popolazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato «*One Health*» nelle interrelazioni fra le persone, gli animali e l'ambiente;

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, la Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

SENATO DELLA REPUBBLICA

9

Comitato per la legislazione

Roma, 18 luglio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico" (AS 803), approvato dalla Camera dei deputati.

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il decreto-legge n. 57 del 2023 recava originariamente misure urgenti per gli enti territoriali, misure volte a garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e misure per il settore energetico;

l'articolo 1, recante disposizioni in materia di enti territoriali, e l'articolo 2, recante disposizioni per la tempestiva attuazione del PNRR, sono stati abrogati dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 87 del 2023 di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dal Governo in data 21 giugno 2023. L'ATN è riferita solamente agli articoli 2 e 3 del provvedimento, mentre l'AIR è limitata all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3;

in particolare, l'AIR riferita all'articolo 3 dà conto degli obiettivi dell'intervento normativo, volti a definire un quadro organico in materia di realizzazione di nuove capacità di rigassificazione, degli indicatori associati agli obiettivi, quantificati nel numero di autorizzazioni rilasciate dal Commissario straordinario previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, e degli impatti economico, sociale e ambientale, distinti per categoria di destinatari degli interventi;

con riferimento alle integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (articolo 3), diversamente da quanto indicato nell'AIR, sarebbe utile approntare un monitoraggio dell'attuazione e una valutazione *ex post* e in chiave comparata rispetto alle altre modalità autorizzatorie previste dalla normativa vigente, anche di tipo derogatorio;

considerato che, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il provvedimento è stato oggetto di integrazioni (articoli da 3-*bis* a 3-*octies*), è auspicabile disporre di un'analisi di impatto riferita a queste ultime disposizioni, che introducono misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia, per la produzione di energia da fonti rinnovabili e da impianti alimentati da biogas e biomassa, per la coltivazione di risorse geotermiche, per produzione di biometano e impiego di prodotti energetici alternativi, in

SENATO DELLA REPUBBLICA



materia di infrastrutture energetiche strategiche e in tema di attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

l'abrogazione degli articoli 1 e 2 ha rafforzato l'omogeneità di contenuto del decreto-legge n. 57 del 2023, che reca adesso, anche a seguito della introduzione degli articoli da 3-*bis* a 3-*octies*, esclusivamente misure rivolte al settore energetico;

parimenti rafforzata risulta l'omogeneità di contenuto del decreto-legge n. 51 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, nel quale, a seguito della conversione con legge n. 87 del 2023, sono state introdotte le disposizioni originariamente contenute negli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 57;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

SENATO DELLA REPUBBLICA

10

Comitato per la legislazione

Roma, 26 luglio 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (AS 819), approvato dalla Camera dei deputati.

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) è stata trasmessa dal Governo in data 22 giugno 2023, ad eccezione degli articoli 4, recante misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi, 12, recante misure di sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità nel corso dell'anno 2022, e 20, recante proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali. L'ATN andrebbe pertanto integrata con gli elementi di valutazione relativi a tali articoli e alle modifiche apportate al decreto-legge nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati;

in pari data è stata trasmessa l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e la dichiarazione di esenzione dall'AIR relativa agli articoli 2 e 10 del decreto-legge. L'AIR andrebbe pertanto integrata con le valutazioni relative alle disposizioni approvate dalla Camera dei deputati;

pur nella varietà degli ambiti di intervento di pertinenza dei singoli Dicasteri, l'ATN e l'AIR presentano una sostanziale uniformità di metodo. In particolare, l'AIR evidenzia i principali impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari e, in taluni casi, gli elementi quantitativi a supporto dell'analisi;

con riguardo all'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, è opportuno prevedere che il Parlamento sia informato periodicamente sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le disposizioni del decreto-legge, anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati che introducono ambiti normativi di carattere sostanziale, come nel caso della sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture

SENATO DELLA REPUBBLICA

colpite dagli eventi alluvionali, recata dall'articolo 4-*bis*, della sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali, recata dall'articolo 4-*ter*, del rinnovo o della proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui all'articolo 7-*bis*, degli interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi, previsti dall'articolo 12-*bis*, delle disposizioni in materia di verifiche antimafia, recate dall'articolo 12-*ter*, e delle misure compensative in materia di prevenzione degli incendi a sostegno delle attività economiche, previste dall'articolo 17-*bis*, risultano coerenti con le ragioni di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

coerenti con i requisiti di necessità e urgenza indicati nel preambolo, risultano altresì le disposizioni relative ai principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità recate dal capo I-*bis*, che regolano la figura del Commissario straordinario alla ricostruzione e la Cabina di coordinamento per la ricostruzione e le disposizioni del capo I-*ter* che dispongono in materia di ricostruzione dei beni danneggiati privati (sezione I) e pubblici (sezione II), nonché le misure per la tutela ambientale previste dal capo I-*quater* e per il recupero della capacità produttiva previste dalla capo I-*quinqües*;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appare rispettata la finalità unitaria di definire misure volte a fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi e alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

le disposizioni finali e finanziarie di cui all'articolo 20-*duodecies* del capo I-*quinqües* potrebbero essere più opportunamente collocate sotto il capo II del decreto-legge;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene opportuno che il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro delegato trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione, che illustri lo stato di avanzamento della ricostruzione, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate;

sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

SENATO DELLA REPUBBLICA

11

Comitato per la legislazione

Roma, 2 agosto 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (AS 797), approvato dalla Camera dei deputati e sul disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale (AS 584)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relative al disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (AC 1038), presentato dal Governo il 23 marzo 2023, sono state trasmesse in data 15 maggio;

l'articolo 1 del disegno di legge conferisce al Governo una delega a emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. Ai sensi del comma 2, gli schemi dei decreti legislativi di attuazione devono essere corredati della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione;

secondo l'AIR, "in base a quanto disposto dall'articolo 1, non sono previste particolari forme di controllo e di monitoraggio" e "non si rinvengono aspetti di particolare priorità che richiedano un monitoraggio in fase di attuazione dell'intervento. In ogni caso, si ritiene che il grado di raggiungimento degli obiettivi potrà essere verificato, tra l'altro, attraverso la riduzione degli adempimenti fiscali che gravano sui contribuenti, un miglior dialogo tra amministrazione finanziaria e cittadini, nonché attraverso la misurazione della diminuzione dell'elusione e dell'evasione fiscale";

la previsione di un sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure recate dai decreti legislativi appare essenziale al fine di valutare l'impatto della riforma fiscale;

la legge di contabilità e finanza pubblica prevede la presentazione al Parlamento, contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, per la cui redazione il Governo si avvale della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva (art. 10-bis.1, commi 1 e 3, della legge n. 196 del 2009), nonché di un rapporto programmatico sulle spese fiscali (art. 10-bis, comma 5-bis, della legge n. 196 del 2009) e di un rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21 della legge n. 196 del 2009. I contenuti delle relazioni e dei rapporti menzionati andrebbero aggiornati con elementi utili a valutare l'efficacia della riforma del sistema fiscale, anche sulla base delle misure previste dai decreti attuativi;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

la specificazione dell'articolo 2, comma 4, secondo cui il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti

SENATO DELLA REPUBBLICA

locali appare pleonastica, anche in considerazione dell'assenza di un apposito presidio procedimentale che ne assicuri l'operatività;

gli articoli da 4 a 21 fanno riferimento agli ambiti di intervento delle deleghe per le quali si indicano i principi e criteri direttivi: occorre, tuttavia, modificare i titoli delle rubriche degli articoli 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 per renderli omogenei rispetto a quelli degli articoli 5, 6, 7, 8 e 14, mediante un intervento emendativo di coordinamento formale;

le modalità di redazione dell'articolo 23 non appaiono del tutto appropriate rispetto alla funzione specifica della clausola di salvaguardia che, secondo la Corte costituzionale (*ex multis*, sentenza n. 191 del 2017), è quella di limite generale all'applicazione delle disposizioni della legge statale in cui la clausola è contenuta in caso di contrasto con gli statuti e con le relative norme di attuazione. Con particolare riferimento al comma 1, la clausola dovrebbe, dunque, essere riformulata in modo da tenere conto del fatto che il disegno di legge reca principi e criteri direttivi per l'esercizio di deleghe legislative da parte del Governo e che, pertanto, l'applicabilità deve essere valutata con riguardo alle disposizioni dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

con riguardo ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, fa riferimento all'implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale al fine di prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale. In proposito, l'espressione "ricorso alle tecnologie digitali", che ricorre poco prima allo stesso numero, è sufficiente a orientare il legislatore delegato e non è necessaria la specificazione ultronea "anche basate sull'intelligenza artificiale";

con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

l'articolo 1, comma 5, richiama correttamente l'utilizzo delle tecniche per la redazione dei testi legislativi, in particolare la novella e l'abrogazione espressa, precisando che il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti attuativi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati e le altre leggi dello Stato;

l'articolo 21 reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi che realizzino un riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale mediante la redazione di testi unici, nonché la delega per la codificazione della materia tributaria. L'iniziativa appare utile a semplificare il sistema tributario e a migliorare la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, e con esse la certezza dei rapporti giuridici, oltre che l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

SENATO DELLA REPUBBLICA



sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene opportuno prevedere, in fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo, un sistema di monitoraggio dell'attuazione e lo svolgimento di specifiche valutazioni di impatto delle misure recate dai decreti;

invita a valutare l'opportunità di aggiornare i contenuti del rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, della relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, nonché del rapporto programmatico sulle spese fiscali e del rapporto annuale sulle spese fiscali con elementi utili a valutare l'efficacia della riforma del sistema fiscale, anche sulla base delle misure previste dai decreti attuativi;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene opportuno modificare i titoli delle rubriche degli articoli 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 alla stregua degli articoli 5, 6, 7, 8 e 14, esplicitando che l'oggetto degli articoli consiste nei principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi nei rispettivi ambiti di intervento;

invita a riformulare il comma 1 dell'articolo 23, stabilendo che le disposizioni del disegno di legge e quelle dei decreti legislativi emanati in sede di attuazione sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

SENATO DELLA REPUBBLICA

12

Comitato per la legislazione

Roma, 2 agosto 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento (AS 826).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

nel preambolo le condizioni di straordinaria necessità e urgenza che impongono, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'adozione di misure volte a "fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023" sono evidenziate "con particolare riferimento alle ondate di calore" che hanno interessato il Paese. Tuttavia, agli articoli 1 e 2 è utilizzata l'espressione "fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore"; in questo modo, l'applicabilità delle disposizioni in questione è estesa al verificarsi di altre tipologie di eventi climatici avversi;

nel preambolo è parimenti evidenziata l'esigenza straordinaria e urgente di disporre modalità e termini per la graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 (proroga del termine per il versamento del Contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico), nonché di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023 (proroga del termine per il versamento del *pay-back* sui dispositivi medici, in relazione al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018); l'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione della normativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche e che le intese possano essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Tale disposizione, da un lato, non reca una disciplina immediatamente applicabile e, dall'altro, delinea lo svolgimento di attività che rientrano nelle competenze istituzionali dei due Dicasteri;

SENATO DELLA REPUBBLICA



sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

le misure di cui agli articoli 1, 2 e 3 hanno un contenuto omogeneo e rispondente alle finalità indicate in premessa. Coerente con le ulteriori finalità indicate nel preambolo risultano le disposizioni dell'articolo 4, relative alla proroga del termine per il versamento del Contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico e alla proroga del termine per il versamento del *pay-back* sui dispositivi medici;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

SENATO DELLA REPUBBLICA

13

Comitato per la legislazione

Roma, 2 agosto 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (AS 829)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), nonché la dichiarazione di esenzione dall'AIR relativa agli articoli 13, 14, 15, 16, 19, 22 e 23, sono state trasmesse dal Governo in data 13 luglio 2023;

in relazione alla possibilità stabilita dall'articolo 11 del decreto-legge di prevedere, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli anche a campione sulle istanze di accesso alle risorse del fondo per l'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici, al fine di migliorare l'efficacia dei controlli stessi è utile che siano disposti in base a un modello di analisi del rischio;

con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27, è apprezzabile e coerente con un percorso integrato di valutazione la scelta, illustrata nell'AIR, di prevedere che i dati raccolti nella fase di monitoraggio siano oggetto di studio e di analisi in sede di predisposizione della verifica d'impatto della regolamentazione che verrà approntata, sulla base di indicatori dell'efficacia dell'intervento normativo specificamente individuati, per rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva delle misure adottate;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono individuate dal preambolo nell'esigenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e misure per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello sport e delle politiche del lavoro, nonché misure per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, il provvedimento appare riconducibile alle distinte finalità indicate nel preambolo del decreto-legge;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

SENATO DELLA REPUBBLICA



il decreto-legge contiene una disposizione di interpretazione autentica (articolo 1, comma 4), alla quale, a seguito delle modifiche apportate nella fase di conversione, si sono aggiunte altre tre disposizioni di analogo tenore (articoli 1-*bis*, 16-*bis*, 36-*bis*). Benché gli interventi normativi di questo tipo abbiano il fine di eliminare le incertezze interpretative, e conseguentemente applicative, è opportuno prevenire tali incertezze nell'esercizio della funzione legislativa, adottando disposizioni conformi ai canoni di chiarezza, semplicità e precisione e il più possibile aderenti alla volontà del legislatore;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

raccomanda l'adozione di disposizioni conformi ai canoni di chiarezza, semplicità e precisione e il più possibile aderenti alla volontà del legislatore.

Roma, 13 settembre 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (AS 854)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione relative al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, sono state trasmesse in data 5 settembre 2023;

l'analisi tecnico-normativa è stata predisposta con riferimento alle disposizioni in materia di imprese (articoli 1, 2, 5 e 9), in materia di infrastrutture e trasporti (articoli 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20), in materia di turismo (articolo 4), in materia di agricoltura (articolo 10), in materia di lavoro e politiche sociali (articolo 12), in materia di economia e finanze (articoli 24, 25 e 26) e in materia di affari europei (articolo 27);

non è stata invece prodotta l'analisi tecnico-normativa delle disposizioni recate dall'articolo 6, relativo alla partecipazione a programmi europei dell'industria dei semiconduttori, dall'articolo 7, in materia di poteri speciali per l'utilizzo di tecnologie critiche, dall'articolo 8, relativo al rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione delle imprese, dall'articolo 11, recante misure urgenti per le produzioni viticole, dall'articolo 13, in tema di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale, dall'articolo 21, relativo ad interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria, dall'articolo 22, in materia di bonifiche e di rifiuti e dall'articolo 23, recante disposizioni per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

in relazione all'articolo 8, in materia di "rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione", che modifica l'articolo 5 del decreto-legge n. 87 del 2018 elevando, nel caso delle grandi imprese, da cinque a dieci anni la durata del periodo, successivo alla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, durante il quale un'eventuale delocalizzazione comporta la decadenza del beneficio e l'applicazione di una sanzione, sarebbe opportuno disporre di dati circa l'attuazione della misura oggetto di modifica e prevedere il monitoraggio degli effetti di tale modifica;

con riguardo all'articolo 19, che istituisce il 'Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni' con l'obiettivo di realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, rileva che la destinazione di una dotazione finanziaria di importo limitato (18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025) a una platea molto ampia di potenziali beneficiari che, se fosse costituita dai 5.531 comuni

SENATO DELLA REPUBBLICA

italiani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, potrebbe determinare un'eccessiva frammentazione e dispersione delle risorse, con conseguente indebolimento dell'efficacia della misura;

con riferimento all'articolo 26, che istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato, sarebbe opportuno prevedere il monitoraggio dell'attuazione della disposizione al fine di valutarne gli effetti sulla profittabilità e sull'adeguatezza delle condizioni patrimoniali degli istituti di credito;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento in modo non organico alle principali aree di intervento normativo, in alcuni casi giustificando analiticamente singole disposizioni, quali le misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma di cui all'articolo 3 e a quelle relative al conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti di cui all'articolo 22, in altri casi omettendo il necessario apparato motivazionale, ad esempio con riguardo alle misure urgenti nel settore della pesca e per le produzioni viticole di cui agli articoli 10 e 11 e a quelle in materia di autotrasporto di cui all'articolo 20;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di ampio spettro e di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

i richiami normativi interni - utili, quando non necessari, all'individuazione dell'oggetto della disposizione - non sono sempre indicati correttamente;

nell'articolato sono utilizzate espressioni non univoche per individuare i medesimi oggetti, oltre che ripetizioni e formulazioni discorsive;

alcuni riferimenti normativi contengono date e numeri errati o relativi a norme abrogate e sostituite;

la formulazione delle rubriche è talvolta troppo sintetica e informale e, in alcuni casi, non corrisponde al contenuto della partizione di riferimento;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

SENATO DELLA REPUBBLICA

all'articolo 3, comma 3, nello stabilire che ciascun comune fissi l'entità del contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza, l'assenza del richiamo al comma 2 lascia supporre che anche le licenze concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo possano essere a titolo oneroso;

all'articolo 3, il comma 4 e il primo periodo del comma 7 fanno riferimento ai «provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17», che al secondo periodo del medesimo comma 7 sono indicati con l'espressione «decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17», ingenerando possibile confusione;

all'articolo 3, comma 9, lettera a), capoverso 5-ter, la previsione che il titolare di licenza presenti la comunicazione di inizio attività «entro [almeno] il giorno precedente all'avvio del servizio con [nella] turnazione aggiuntiva [integrativa]» è ripetuta due volte, rendendo opportuna la soppressione della seconda occorrenza;

all'articolo 4, comma 1, l'individuazione delle cause dei costi rimborsabili con un contributo del Fondo istituito dal medesimo comma potrebbe essere formulata in modo più congruo e senza esemplificazioni;

l'articolo 5, comma 1, prevede il riconoscimento di un incentivo «alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori», esteso, ai sensi del comma 3, «alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati» precisamente identificati. La mancata ripetizione al comma 3 della specificazione relativa al settore dei semiconduttori sembra prefigurare la possibilità che si tratti di attività di ricerca e sviluppo relative a qualunque settore, in contrasto quindi con la finalità dell'incentivo;

all'articolo 10, il comma 1 autorizza una spesa a favore dei consorzi e delle imprese che provvedono alla cattura e allo smaltimento della specie aliena invasiva granchio blu, senza specificare ulteriormente le forme di tale sostegno. Il comma 2, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale attuativo, è a sua volta formulato in modo discorsivo, rendendo disagiata l'individuazione precisa dei contenuti del decreto;

all'articolo 11, comma 2, il Fondo di solidarietà nazionale citato non è univocamente identificato e i riferimenti normativi europei relativi alle dichiarazioni di produzione di uva da vino sono a disposizioni abrogate e sostituite;

all'articolo 11, il comma 3, specificando le forme di finanziamento del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, oltre a indicare un riferimento incongruo, in quanto il comma 84 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, ivi richiamato, sostituisce lo stesso comma 3 dell'articolo 15, che quindi ha al suo interno la previsione del suo meccanismo di finanziamento annuale, tramite tale rinvio fa poi riferimento a un meccanismo di finanziamento (inserimento nella tabella E allegata alla legge finanziaria, poi legge di stabilità) non più vigente, giacché il testo vigente della legge di contabilità e

SENATO DELLA REPUBBLICA

finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) non prevede più alcun meccanismo analogo. Al riguardo occorre valutare se espungere del tutto il riferimento al finanziamento annuale, con una formulazione più semplice;

all'articolo 12, il comma 6 prevede incentivi per i datori di lavoro che assumano lavoratori di Alitalia - Società aerea italiana e di Alitalia Cityliner; tali incentivi sembrano riferiti a ciascun lavoratore assunto dal medesimo datore di lavoro, anche se tale previsione non è espressamente indicata nel testo, che dovrebbe essere quindi integrato in tal senso, come già avvenuto per analoghe previsioni del decreto-legge n. 48 del 2023;

all'articolo 14, il comma 4, lettera *b*), prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscriva un aumento di capitale della società Stretto di Messina «d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; di norma, la formula di accordo tra autorità pari ordinate quali i Ministeri è il concerto, a meno di una limitata modalità di consultazione, per la quale si impiega l'espressione: «sentito il Ministero»;

all'articolo 19, il comma 1 istituisce un fondo per sostenere i piccoli comuni, che programmano interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, e i commi da 3 a 7 definiscono taluni aspetti procedurali. In particolare, il comma 4 prevede che la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento e l'elenco degli interventi beneficiari siano approvati «con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», mentre il comma 5 prevede che il comune beneficiario di finanziamento è tenuto a stipulare il contratto per i lavori «entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento», decreto che tuttavia non è previsto in nessuna delle fasi procedurali fissate nei commi precedenti. A tale riguardo, appare opportuna una correzione formale sia nel caso in cui si intenda che il finanziamento è concesso con la pubblicazione della graduatoria e dell'elenco ai sensi del comma 4, sia nel caso contrario, inserendo - in questa seconda ipotesi - un comma *4-bis* che preveda un termine per l'adozione del decreto di concessione del finanziamento e individui l'autorità che deve procedere all'adozione dello stesso;

all'articolo 19, comma 9, secondo periodo, la formula di copertura finanziaria degli oneri non è coerente con quella della lettera *a*) del comma 8, alla quale andrebbe uniformata. In termini più generali, le formule di copertura finanziaria nel decreto riportano spesso lievi imprecisioni o difformità che richiedono numerosi interventi in sede di coordinamento formale;

all'articolo 20, il comma 2 stabilisce che gli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto non debbano più pagare il contributo all'Autorità di regolazione dei trasporti previsto dall'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge n. 201 del 2011, che tuttavia resta dovuto dagli altri soggetti previsti dalla norma. Il comma deve quindi essere riformulato poiché non sopprime il contributo in parola, ma prevede che lo stesso contributo non sia dovuto da una delle categorie di soggetti su cui attualmente grava;

SENATO DELLA REPUBBLICA

all'articolo 23, il comma 1, lettera *a*), numero 1), aggiunge al comma 3 dell'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023 un periodo finale che prevede l'utilizzo, per il completamento di alcuni interventi, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito di due specifici programmi di due differenti missioni. Tali somme sono individuate come quelle «soggette al piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze per i contributi pluriennali, [e che] possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», agli interventi predetti. Tale formulazione tuttavia non rende univocamente identificabili le somme, poiché in primo luogo non chiarisce cosa si intenda con l'espressione «soggette al piano» e, in secondo luogo, il piano a cui si fa riferimento non è univocamente individuato, né sembra del tutto congruente il riferimento al decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011. Tale articolo infatti prevede, al comma 1, un decreto meramente ricognitivo del rispetto dei saldi di finanza pubblica ai fini dell'effettuazione di operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Sembra quindi necessario identificare puntualmente il piano al quale si fa riferimento, eventualmente con l'inserimento degli opportuni riferimenti normativi, e indicare più chiaramente in che senso le somme siano «soggette» al piano medesimo; appare altresì utile specificare che, come si desume dalla lettura della relazione illustrativa e della relazione tecnica, gli interventi ai quali le somme dovrebbero essere finalizzate sono quelli in favore della Guardia di finanza; la lettera *b*) del medesimo comma 1 aggiunge un comma 6-*bis* all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023. Il terzo periodo del suddetto comma 6-*bis* provvede alla copertura degli oneri «mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, commi dal 2 al 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56»; tuttavia i citati commi da 2 a 5, nel concedere crediti di imposta alle imprese a forte consumo di energia elettrica e di gas, non indicano, né quantificano le risorse a tal fine destinate;

la rubrica del capo IV, recante «Disposizioni finanziarie», non appare congrua, in primo luogo perché la medesima rubrica è recata anche dall'articolo 28 del decreto-legge, che si trova però correttamente nel capo V, e in secondo luogo perché non sembra corrispondere al contenuto degli articoli da 24 a 27, che compongono il capo. Questi articoli, in particolare, disciplinano un termine per l'accesso a una detrazione fiscale (articolo 24), l'obbligo di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in caso di crediti d'imposta non utilizzabili (articolo 25), l'istituzione dell'imposta straordinaria sull'incremento del margine di interesse (articolo 26) e l'applicazione dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in materia di riduzione dei costi in caso di estinzioni anticipate di contratti di credito al consumo, che prevede che non siano comunque soggette a riduzione le imposte;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

SENATO DELLA REPUBBLICA

invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere il monitoraggio dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 8, anche rispetto alla misura previgente;

invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere il monitoraggio dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 26, al fine di valutarne gli effetti sulla profittabilità e sull'adeguatezza delle condizioni patrimoniali degli istituti di credito;

invita, inoltre, a valutare la ridefinizione dei requisiti per l'accesso al 'Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni' di cui all'articolo 19, così da evitare un'eccessiva frammentazione e dispersione delle risorse e salvaguardare l'efficacia della misura;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

raccomanda che i riferimenti normativi esterni siano citati in modo appropriato e uniforme;

raccomanda che le disposizioni oggetto di abrogazione siano indicate espressamente;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita le Commissioni di merito a valutare la modifica delle disposizioni che seguono:

all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «della licenza» inserire le seguenti: «di cui al comma 2»;

all'articolo 3, al comma 4 e al primo periodo del comma 7, sostituire le parole: «dai provvedimenti attuativi» con le seguenti: «dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi»;

all'articolo 3, comma 9, lettera a), capoverso 5-ter, sopprimere le parole: «almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa»;

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti» con le seguenti: «costi sostenuti a causa delle difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, della mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, dell'acquisto di servizi non previsti e della riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti nonché degli altri costi derivanti dai predetti eventi eccezionali»;

all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «attività di ricerca e sviluppo» inserire le seguenti: «relative al settore dei semiconduttori»;

all'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1»;

SENATO DELLA REPUBBLICA

←

all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «Fondo di solidarietà nazionale» inserire le seguenti: «di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,» e sostituire le parole da: «dell'articolo 185-ter» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017»;

all'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: «come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,»;

all'articolo 12, comma 6, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore»;

all'articolo 14, comma 4, lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «di concerto»;

all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: «con provvedimento del Capo del Dipartimento» con le seguenti: «con decreto del Capo del Dipartimento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono concessi i finanziamenti»;

all'articolo 19, comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «allo scopo» inserire la seguente: «parzialmente»;

all'articolo 20, comma 2, sostituire le parole: «dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci è soppresso» con le seguenti: «non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci»;

all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «e della digitalizzazione» inserire le seguenti: «per il Corpo della guardia di finanza»;

all'articolo 23, comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, dopo le parole: «corrispondente utilizzo delle risorse» inserire le seguenti: «destinate alle finalità»;

sostituire la rubrica del capo IV con la seguente: «Disposizioni in materia fiscale».

SENATO DELLA REPUBBLICA

15

Comitato per la legislazione

Roma, 13 settembre 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico (AS 856)".

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

l'acquisizione da parte dello Stato di partecipazioni azionarie in società operanti in ambiti di rilievo strategico è una forma di investimento in settori reputati di interesse nazionale, che configura una misura di intervento pubblico diretto a tutela degli interessi nazionali in settori di rilevanza strategica, distinta rispetto all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21 del 2012;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo nell'esigenza di destinare parte delle risorse in conto residui di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ad operazioni di acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazioni azionarie in società operanti in ambiti di rilievo strategico;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge si compone di due articoli, uno dei quali relativo all'entrata in vigore, di contenuto specifico e corrispondente all'ambito materiale descritto nel titolo;

l'acquisizione di partecipazioni di società azionarie di rilievo strategico per il paese è definita previa adozione di uno o più successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

SENATO DELLA REPUBBLICA

16

Comitato per la legislazione

Roma, 13 settembre 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe" (n. 317, 533 e 548-A).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il testo unificato del disegno di legge formulato dalla Commissione, di iniziativa parlamentare, reca modifiche alla legge n. 92 del 2004;

la prima novella prevede l'indizione con cadenza annuale, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di un concorso nazionale finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno, già proposta con il disegno di legge n. 317;

una seconda novella mira ad istituire un fondo per la promozione dei "*Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli*", secondo quanto previsto dal disegno di legge n. 548;

la terza novella attribuisce, infine, un finanziamento alla Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacratio del monumento nazionale della Foiba di Basovizza, all'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata per la gestione del museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste, così come proposto dal disegno di legge n. 533;

pur essendo rivolte a destinatari diversi, le misure in questione sono ispirate dal comune obiettivo di diffondere la conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e di promuovere la cultura del ricordo e della memoria nazionale rispetto agli eventi storici in questione. Le misure potrebbero, dunque, avere un impatto significativo in termini di conservazione della memoria e di approfondimento della consapevolezza dei tragici eventi e della complessa vicenda del confine orientale anche da parte delle giovani generazioni;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento, sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

SENATO DELLA REPUBBLICA

17

Comitato per la legislazione

Roma, 13 settembre 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge "Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù" (n. 403-A).

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, si propone di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico, promuovendo il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali;

per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, il disegno di legge prevede l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi e l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventù», che consenta agli studenti un confronto a carattere sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive;

il disegno di legge tutela e promuove l'attività sportiva presso le giovani generazioni sia nella sua funzione educativa, legata allo sviluppo e alla formazione della persona, sia nella sua funzione sociale, come fattore di aggregazione e strumento di inclusione;

le misure introdotte dal disegno di legge potrebbero avere un impatto significativo anche in termini di promozione della salute, intesa nella più ampia nozione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

SENATO DELLA REPUBBLICA

18

Comitato per la legislazione

Roma, 3 ottobre 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale (AS 870)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 non è accompagnato dalla relazione sull'analisi tecnico normativa e dalla relazione sull'impatto della regolamentazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento alla necessità di assicurare la piena esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019, con particolare riferimento alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, tenendo conto dei risultati raggiunti a seguito delle iniziative poste in essere per la riduzione delle emissioni inquinanti, e affinché le suddette Regioni provvedano all'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria, apportando le eventuali modifiche ai relativi provvedimenti attuativi, anche disponendo misure di limitazione della circolazione stradale;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1, comma 2, richiede un miglioramento sotto l'aspetto della chiarezza e proprietà della formulazione. In particolare, la disposizione prevede che «Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1 [dei piani regionali di qualità dell'aria], le regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale [...], anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024»; la proroga riguarderebbe, quindi, l'applicazione di tutte le misure che limitano la circolazione stradale delle regioni di cui al comma 1. Tuttavia, come evidenziato dalla relazione illustrativa, «il campo di applicazione della misura [...] riguarda le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e

SENATO DELLA REPUBBLICA

N3 ad alimentazione diesel, di categoria “Euro 5”». Conseguentemente, la decorrenza a far data dal 1° ottobre 2024 non si applica anche, bensì solamente ai veicoli indicati;

inoltre, il periodo «compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno», durante il quale le regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, è indicato in maniera imprecisa e colloquiale, trascurando la successione temporale dei mesi;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere il monitoraggio degli effetti dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, anche rispetto alle misure previgenti, in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e miglioramento della qualità dell'aria;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la sostituzione del primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 con il seguente: «Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le Regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5”, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024».

SENATO DELLA REPUBBLICA

19

Comitato per la legislazione

Roma, 3 ottobre 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale (AS 878)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

all'articolo 14, comma 5, si prevede che l'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia presenti una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni in materia di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica e di campagne informative per l'alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori, i cui contenuti sono sufficientemente specificati;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento alla esigenza di prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano; di introdurre disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile e all'elusione scolastica e per la tutela delle minori vittime di reato rafforzando le misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, in relazione all'incremento della relativa elusione e al valore di incoraggiamento alla devianza che tale fenomeno comporta; di intervenire approntando una più incisiva risposta sanzionatoria, correlandola all'intera durata dell'obbligo scolastico, prevedendo misure disincentivanti l'elusione scolastica nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale e assicurando l'intervento del giudice della famiglia a tutela dei minori coinvolti in gravi reati di criminalità organizzata; di approntare una risposta sanzionatoria e dissuasiva, che mantenga l'attenzione per la specificità della condizione dell'autore di reato minorenni, intervenendo sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari e prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose; di rafforzare la tutela dei minori nello spazio cibernetico e rispetto

SENATO DELLA REPUBBLICA

all'offerta di contenuti e servizi *on line*, al fine di garantirne il benessere e il pieno sviluppo fisico e mentale;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

rileva preliminarmente una non corretta formulazione delle disposizioni sotto diversi aspetti, in particolare l'insufficiente ricorso a richiami interni e a riferimenti normativi necessari all'individuazione dell'oggetto della norma, l'utilizzo di espressioni non univoche per individuare i medesimi oggetti, le ripetizioni e formulazioni eccessivamente discorsive e non puntuali e l'uso non sempre congruente delle definizioni;

con riguardo alle citazioni dei riferimenti normativi, risultano quasi sempre assenti le indicazioni relative ai codici e ai testi unici e quelle relative ad altri atti normativi, che richiedono una citazione più completa del titolo, in larga prevalenza riportati con i soli estremi del provvedimento di approvazione; diversamente all'articolo 15 è quasi sempre riportato con un riferimento al titolo, di per sé non necessario e peraltro in forma abbreviata, il regolamento (UE) 2022/2065; solo al comma 5 del medesimo articolo il titolo del suddetto regolamento è citato per esteso, ma con imprecisioni nell'uso delle lettere maiuscole;

all'articolo 1, comma 3, il secondo periodo stabilisce che alla struttura commissariale sia assegnato «un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali»; il successivo quinto periodo del medesimo comma stabilisce a sua volta che, con il provvedimento istitutivo della struttura, siano determinate «le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura», senza chiarire se tali dotazioni di personale debbano essere determinate entro il limite definito al secondo periodo ovvero in aggiunta a questo. Al riguardo, appare verosimile che l'intento sia di vincolare il provvedimento istitutivo della struttura di cui al quinto periodo alla dotazione di personale stabilita al secondo periodo;

all'articolo 1, comma 3, settimo periodo, si prevede che il compenso del Commissario straordinario sia stabilito con il decreto che costituisce la struttura di supporto al medesimo anziché, come appare più corretto, con il decreto di nomina;

all'articolo 1, comma 6, si dispone che il Ministero dell'università e della ricerca finanzi progetti relativi a edifici siti nel comune di Caivano «realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo», utilizzando una circonlocuzione anziché individuare puntualmente la regione Campania, come avviene invece correttamente al comma 1 dell'articolo 2;

SENATO DELLA REPUBBLICA

all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), capoverso 4, si fa riferimento al procuratore presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; tuttavia tali tribunali non sono stati ancora istituiti, poiché, a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cosiddetta "riforma Cartabia", lo saranno solo a decorrere dal 17 ottobre 2024 e fino a quella data continuano a funzionare regolarmente i già esistenti tribunali per i minorenni. Analoghe osservazioni valgono per l'articolo 7 e l'articolo 12;

all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 1), si novella l'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, inserendo il riferimento al «delitto di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», anche se lo stesso articolo 73 fa riferimento a numerose e differenti fattispecie delittuose;

all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), numero 3), capoverso 6-*bis*, si fa riferimento a dispositivi «per le comunicazioni dati e voce»: tale espressione, pur molto diffusa in ambito commerciale in relazione ai contenuti delle proposte contrattuali, è impropria e dovrebbe essere sostituita con la più corretta «dispositivi per le telecomunicazioni», che includono sia le comunicazioni orali che le trasmissioni di dati;

all'articolo 5, comma 8, si stabilisce l'applicazione di una sanzione amministrativa al «soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti», senza identificare chiaramente a quale minore si faccia riferimento, se cioè a quello che riceve l'avviso orale ai sensi del comma 1, o a quello che riceve uno degli ammonimenti di cui ai commi 2 e 5, o a tutti i suddetti casi. Al riguardo, appare verosimile che l'intento sia di prevedere la sanzione amministrativa a carico dei genitori o di altre figure di garanzia minorile esclusivamente per l'innovativa misura dell'ammonimento del minore tra 12 e 14 anni che commette un delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, e, quindi, per l'ammonimento di cui ai commi 5 e seguenti;

all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 27-*bis*, comma 3, si identifica come «ordinanza di ammissione di cui al comma 2» quello che il detto comma 2 indica più genericamente come «provvedimento di ammissione». Sarebbe invece opportuno indicare anche al comma 2 la forma specifica dell'ordinanza in luogo del più generico provvedimento;

all'articolo 9, il comma 1 reca una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 121 del 2018, che - in considerazione della diversità di contenuto - è più opportuno formulare come articolo aggiuntivo allo stesso decreto legislativo;

all'articolo 10, i commi 1 e 2 e la rubrica menzionano il piano «Agenda Sud», senza identificarlo mediante un opportuno riferimento normativo;

all'articolo 10, comma 2, il primo periodo autorizza una spesa per gli anni 2023 e 2024, per la quale il secondo periodo stabilisce la copertura finanziaria utilizzando l'espressione «All'attuazione del presente comma» anziché la più corretta «Agli oneri di cui al primo periodo»;

all'articolo 10, il comma 5 incrementa il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa con la finalità, ai sensi della lettera *b*) del medesimo comma, di valorizzare la professionalità dei docenti che garantiscono l'interesse di alunni e studenti alla continuità scolastica, riservando la metà del suddetto incremento ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni

SENATO DELLA REPUBBLICA

di permanenza in una stessa istituzione scolastica. Secondo il terzo periodo della lettera *b*), «I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione».

Tale formulazione è di difficile interpretazione, in primo luogo in quanto i periodi precedenti non prevedono alcuna esclusione e in secondo luogo perché non è chiaro cosa si intenda con «anni di riferimento». Una possibile riformulazione che tenga conto della disposizione della disposizione nel suo complesso e ne chiarisca il contenuto potrebbe essere la seguente: «Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata». Il quarto periodo della medesima lettera *b*) prevede inoltre che ai docenti indicati al secondo periodo della stessa e che non abbiano avviato procedure che ne avrebbero determinato il trasferimento ad altra istituzione scolastica o accettato supplenze annuali per altre tipologie o classi di concorso sia attribuito un punteggio aggiuntivo «a conclusione del triennio, effettivamente svolto» nonché «per ogni anno di permanenza dopo il triennio» ai fini di determinate graduatorie. Poiché nessuna precedente menzione è fatta di uno specifico triennio, è possibile ipotizzare, dal confronto col secondo periodo della lettera *b*), che si intenda un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e di conseguenza sarebbe necessario esplicitarlo nella norma al fine di evitare problemi di interpretazione e di applicazione;

all'articolo 13, il comma 1, che reca alcune definizioni, necessita di interventi formali al fine di chiarire il contenuto delle disposizioni corrispondenti. In particolare: l'alinea stabilisce che le definizioni sono date «ai fini del presente articolo», ma queste sono poi utilizzate anche all'articolo successivo; alla lettera *a*) è utilizzata la formula «accesso ai contenuti e/o alla rete», con l'impiego delle congiunzioni «e/o» ed un lessico colloquiale; alla lettera *b*) sono date due definizioni - una in forma lunga e una in forma breve - del medesimo insieme di oggetti. Tali definizioni sono utilizzate, nel prosieguo del testo, in modo non coerente. Si propone quindi di ricorrere alla sola definizione breve, che appare sufficientemente appropriata, e di apportare le modifiche consequenziali alle altre parti del testo; sempre alla lettera *b*) è utilizzata la parola inglese «*videogames*», che può senza ambiguità essere sostituita dall'italiano «videogiochi», seguita da un'elencazione a carattere esemplificativo che dovrebbe essere riformulata in senso più tassativo; alla lettera *c*) sono date due definizioni, in analogia a quanto avviene alla lettera *b*): in questo caso però è preferibile l'uso della definizione più lunga, in quanto quella breve rischia di risultare ambigua e rendere difficoltosa la comprensione della disposizione;

all'articolo 13, comma 5, si prevede l'applicazione dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 28 del 2020 «nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinati ai minori», ma il comma 4 non fa riferimento a pacchetti di offerte, bensì, come anche il suddetto articolo 7-*bis*, a contratti di fornitura;

all'articolo 14, comma 2, il secondo periodo stabilisce che «il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata». L'impiego del verbo «realizzare» sembra tuttavia predeterminare l'esito del confronto in seno alla Conferenza imputando al solo Ministro, e non all'intera Conferenza in quanto organo collegiale, il raggiungimento dell'intesa;

all'articolo 14, comma 3, è utilizzata l'espressione colloquiale «uso consapevole della rete» anziché «uso consapevole delle reti di telecomunicazione»;

SENATO DELLA REPUBBLICA

all'articolo 14, comma 5, si prevede che l'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia debba presentare una relazione annuale al Parlamento «sull'attuazione della presente legge». Il contesto e il riferimento alla relazione di cui al comma 4 rendono tuttavia evidente che non si tratta dell'attuazione dell'intero decreto-legge – e non di una legge – bensì dei soli articoli 13 e 14;

all'articolo 15, comma 4, lettera *b*), capoverso 32-*bis*, nello stabilire l'entità di alcune sanzioni amministrative pecuniarie e delle penali di mora relative, è utilizzato tre volte un riferimento a un certo fatturato, formulato però in tre modi diversi. Sarebbe pertanto opportuno che la formulazione sia sempre omogenea, pur nella diversità del contesto dei periodi nei quali si inserisce;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;
sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita le Commissioni di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

all'articolo 1, comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: «dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale,» con le seguenti: «dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma,»;

all'articolo 1, comma 3, settimo periodo, sostituire le parole: «con il decreto di cui al primo periodo» con le seguenti: «con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo»;

all'articolo 1, comma 6, sostituire le parole: «nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo» con le seguenti: «nella regione Campania»;

all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), capoverso 4, sostituire le parole: «Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni»;

all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 1), sostituire le parole: «il delitto di cui all'articolo 73» con le seguenti: «i delitti di cui all'articolo 73»;

all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), numero 3, capoverso 6-*bis*, sostituire le parole: «dispositivi per le comunicazioni dati e voce» con le seguenti: «dispositivi per le telecomunicazioni»;

all'articolo 5, comma 8, premettere le seguenti parole: «Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5,»;

all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» con le seguenti: «tribunale per i minorenni»;

all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), capoverso Art; 27-*bis*, comma 2, sostituire le parole: «il provvedimento di ammissione» con le seguenti: «con ordinanza l'ammissione»;

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n; 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-*bis*;» con le seguenti: «Dopo l'articolo 10 del

SENATO DELLA REPUBBLICA

decreto legislativo 2 ottobre 2018, n; 121, è inserito il seguente: “Art. 10-*bis* – (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti) -»;

all’articolo 10, comma 1, capoverso 4-*bis*.1, secondo periodo, dopo le parole «“Agenda Sud”» inserire le seguenti: «di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 30 agosto 2023, n. 176,»;

all’articolo 10, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «All’attuazione del presente comma» con le seguenti: «Agli oneri di cui al primo periodo»;

all’articolo 10, comma 5, lettera *b*), sostituire il terzo periodo con il seguente: «Rientrano nell’applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell’applicazione stessa, destinatari di mobilità d’ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata»;

all’articolo 10, comma 5, lettera *b*), quarto periodo, sostituire le parole: «a conclusione del triennio» con le seguenti: «a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica»;

all’articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» con le seguenti: «tribunale per i minorenni»;

all’articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: «del presente articolo» inserire le seguenti: «e dell’articolo 14»;

all’articolo 13, comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: «l’accesso ai contenuti e/o alla rete» con le seguenti: «l’accesso alle reti di telecomunicazione e ai contenuti diffusi tramite le stesse»;

all’articolo 13, comma 1, lettera *b*), sopprimere le parole: «di comunicazione elettronica, di seguito “dispositivi”» e, conseguentemente, alla lettera *c*) del medesimo comma 1, sopprimere le parole: «di comunicazione elettronica», ovunque ricorrono, al comma 7 del medesimo articolo 13, sopprimere le parole: «di cui al comma 1, lettera *b*)» e, all’articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: «di comunicazione elettronica»;

all’articolo 13, comma 1, lettera *b*), sostituire le parole da: «videogames» fino alla fine della lettera con le seguenti: «videogiochi, televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di “internet delle cose” e altri possibili oggetti connessi»;

all’articolo 13, comma 1, lettera *c*), sopprimere le parole: «, di seguito “applicazioni”» e, conseguentemente, al medesimo articolo 13, dopo la parola: «applicazioni», ovunque ricorre, inserire le seguenti: «di controllo parentale» e, al comma 7, sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera *c*)» con le seguenti: «di controllo parentale»;

all’articolo 13, comma 5, sostituire le parole: «Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori,» con le seguenti: «Per i contratti di fornitura di cui al comma 4 destinati ai minori»;

all’articolo 14, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine, la Conferenza unificata, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sancisce un’intesa avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione di tali servizi»;

SENATO DELLA REPUBBLICA

←

all'articolo 14, comma 3, sostituire le parole: «sull'uso consapevole della rete» con le seguenti: «sull'uso consapevole delle reti di telecomunicazione»;

all'articolo 14, comma 5, sostituire le parole: «sull'attuazione della presente legge» con le seguenti: «sull'attuazione dell'articolo 13 e del presente articolo»;

all'articolo 15, comma 4, lettera *b*), capoverso 32-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, dopo la parola: «applica» inserire le seguenti: «al fornitore di un servizio intermedio rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei servizi digitali» e sostituire le parole: «6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermedio rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali» con le seguenti: «6 per cento del fatturato annuo mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento dal medesimo fornitore»;
- al secondo periodo, sostituire le parole: «dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermedio o dalla persona interessata» con le seguenti: «dell'1 per cento del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermedio o dalla persona interessata»;
- al terzo periodo, sostituire le parole: «5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermedio interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente» con le seguenti: «5 per cento del fatturato giornaliero medio mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermedio interessato».

SENATO DELLA REPUBBLICA

20

Comitato per la legislazione

Roma, 3 ottobre 2023

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati (AS 897)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto del 10 agosto 2023, n. 105, non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa. Il 5 settembre 2023 è stata trasmessa la dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione relativa agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 e 11; con riferimento agli articoli 7, 8 e 9, la relazione AIR non è stata prodotta;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

fatte salve le competenze della Commissione affari costituzionali, le disposizioni del decreto-legge, anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, risultano coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il provvedimento, composto da 13 articoli, diventati 17 con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a dieci distinte finalità;

l'eterogeneità delle misure rischia di compromettere la funzione costituzionale del decreto-legge come atto, unitariamente considerato, contenente disposizioni giudicate urgenti dal Governo per la natura stessa delle fattispecie regolate o per la finalità che si intende perseguire;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla specificità, all'omogeneità e ai limiti di contenuto,

SENATO DELLA REPUBBLICA



raccomanda, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza, anche al fine di assicurare un *iter* di conversione agevole e coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale, di prevedere interventi normativi per ambiti materiali omogenei.

Comitato per la legislazione

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (AS 899)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento a una pluralità di esigenze connesse a termini legislativi;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

il titolo del decreto-legge reca «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali» nonostante il testo contenga anche norme di differimento di termini già scaduti (articoli 1 e 5) e un'anticipazione di termini non ancora scaduti (articolo 7). L'articolo 13 a sua volta reca invece una norma che dispone il rifinanziamento di un'attività di protezione civile, più che una proroga dell'efficacia della stessa, come anche il comma 2 dell'articolo 10;

le rubriche non sono uniformi: a differenza delle rubriche agli articoli 8 e da 11 a 15, che risultano complete ed esaurienti, quelle dei primi dieci articoli presentano difformità, giacché o non riportano l'indicazione della proroga (articoli 2 e 4) o del differimento (articoli 1 e 5) o dell'anticipazione di termini (articolo 7) oppure non indicano con sufficiente chiarezza l'oggetto della disposizione prorogata (articoli 2, 4, 5, 6, 9 e 10);

le proroghe sono correttamente introdotte con modifiche in forma di novella, quando la proroga è a regime e a carattere generale, e in forma indiretta, quando la proroga è limitata al solo anno in corso o a situazioni o istituti specifici. Un'eccezione è tuttavia l'articolo 2 del decreto-legge che, nel disporre la proroga, anziché novellare la disposizione originaria modificando il termine originariamente previsto, novella una precedente proroga apportata, non correttamente, in via di modifica indiretta del termine;

SENATO DELLA REPUBBLICA

←

all'articolo 10, il comma 2 dispone un'autorizzazione di spesa, volta a consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, e la relativa copertura, che non sembrano potersi configurare come proroga di termini. Quanto alla prima parte, si segnala l'imprecisione dell'espressione «personale scolastico», che tuttavia ricorre spesso nella normativa vigente (si veda ad esempio la legge n. 124 del 1999, che reca peraltro le disposizioni in materia di supplenze); quanto alla copertura si segnala invece l'errore nel riferimento al primo periodo della lettera *b*) del comma dell'articolo 231-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, giacché le risorse si trovano più correttamente al terzo periodo della medesima lettera *b*);

all'articolo 12, il comma 1 dispone una proroga senza esplicitare il termine prorogato, che pure è correttamente individuato in rubrica; andrebbe pertanto integrato il comma 1 con l'esplicitazione del termine, come avviene correttamente negli altri articoli del decreto-legge e in particolare all'articolo 11, la cui struttura è estremamente simile a quella dell'articolo 12 vertendo su una competenza del medesimo Dicastero;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione,
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

- all'articolo 1, alla rubrica, sostituire le parole «Termini in materia di» con le seguenti: «Differimento di termini in materia di»;
- all'articolo 2, alla rubrica, sostituire le parole «Assegnazione agevolata ai soci» con le seguenti: «Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per l'assegnazione agevolata ai soci»;
- all'articolo 2, sostituire l'articolo con il seguente: «All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023"» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2023». Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-*bis*. Il comma 3-*quinqies* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato»;
- all'articolo 4, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva»;

SENATO DELLA REPUBBLICA

- all'articolo 5, sostituire la rubrica con la seguente: «Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori»;
- all'articolo 6, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali»;
- all'articolo 7, alla rubrica, dopo le parole: «Misure urgenti in materia di» inserire le seguenti: «anticipo dei termini per l'utilizzo del»;
- all'articolo 9, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco»;
- all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «primo periodo» con le seguenti: «terzo periodo»;
- all'articolo 10, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico»;
- all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «legge 28 aprile 2022, n. 46,» inserire le seguenti: «in materia di rappresentatività delle associazioni militari professionali a carattere sindacale tra militari,».

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge recante interventi a sostegno della competitività dei capitali (AS 674-A)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al disegno di legge sono state trasmesse in data 2 maggio 2023;

il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica;

la relazione AIR afferma che gli obiettivi del disegno di legge coincidono con gli obiettivi della strategia europea per l'Unione dei mercati dei capitali e che il provvedimento è stato predisposto tenendo in considerazione i contenuti del rapporto *"OECD Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers"*, redatto dall'OCSE a gennaio 2020 su impulso del Ministero dell'economia e delle finanze;

il disegno di legge contiene disposizioni finalizzate all'attuazione degli obiettivi annunciati dal Ministero dell'economia e delle finanze con la pubblicazione del Libro Verde *"La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita"*;

sui temi oggetto dell'intervento normativo è stata svolta nel 2022 una consultazione pubblica, di cui viene data evidenza nella relazione AIR, nell'ambito della quale sono stati acquisiti ventiquattro contributi da parte di associazioni di categoria, operatori di mercato e studi legali;

secondo quanto evidenziato nella relazione AIR, nel corso degli ultimi dieci anni, una media inferiore a quattro società l'anno è stata quotata sul mercato regolamentato della Borsa valori italiana e la capitalizzazione di mercato del Paese, in percentuale del PIL, si è attestata notevolmente al di sotto di quella delle controparti europee;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 12-bis (Lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate) introduce nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'articolo 147-ter.1. Il comma 3 di detto articolo, che disciplina l'assegnazione dei componenti del consiglio di amministrazione alle diverse liste nel caso in cui il consiglio uscente abbia presentato una propria lista, presenta alcune imprecisioni redazionali, che potrebbero determinare criticità in sede applicativa;

in primo luogo, le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 12-bis stabiliscono, nell'eventualità che la lista del consiglio uscente risulti la più votata in assemblea, le modalità per l'assegnazione dei componenti del nuovo consiglio, rispettivamente, alla lista maggioritaria e a quelle minoritarie. Le due lettere condividono dunque la premessa, tanto che le prime parole di esse sono sostanzialmente identiche: sarebbe pertanto opportuno unificarle sotto un solo alinea, riportando la premessa («se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti in assemblea») nell'alinea del comma 3 e facendo della lettera *c)*, che disciplina il caso in cui la lista del consiglio uscente sia l'unica presentata, un comma a sé stante;

in secondo luogo, la lettera *a)* dell'articolo 12-bis rinvia, per individuare quanti consiglieri spettino alla lista del consiglio uscente, a quanto stabilito dalla lettera *b)*. Sarebbe pertanto opportuno invertire le due lettere tra loro, al fine di rispecchiare il succedersi delle fasi elettorali nella norma che le disciplina;

SENATO DELLA REPUBBLICA

da ultimo, la lettera *b*) dell'articolo 12-*bis* disciplina l'assegnazione dei componenti nel consiglio di amministrazione alle liste di minoranza che non siano espressione del consiglio uscente nel caso in cui le due liste di minoranza più votate non oltrepassino il 20 per cento del totale dei voti (numero 1) ovvero nel caso in cui lo oltrepassino (numero 2). Nello specifico, la lettera *b*), numero 1), prevede che, qualora le due liste di minoranza più votate non superino, insieme, il 20 per cento del totale dei voti, esse debbano ricevere un numero di posti in consiglio non inferiore al 20 per cento, ripartiti in proporzione al numero di voti da ciascuna riportati, mentre «i restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera *a*)»; manca tuttavia una previsione che indichi come si individuano i singoli eletti delle liste di minoranza, se cioè anche ad esse si applica la procedura recata dalla lettera *a*) per la lista maggioritaria o no. Inoltre, la lettera *b*), numero 2), prevede che, qualora le due liste di minoranza più votate superino, insieme, il 20 per cento del totale dei voti, entrino in consiglio di amministrazione tutte le liste di minoranza che abbiano raggiunto almeno il 3 per cento dei voti, proporzionalmente ai voti ricevuti e spartendosi, sempre proporzionalmente, i voti delle liste che non abbiano raggiunto il 3 per cento; mancano, tuttavia, sia una previsione sull'individuazione dei singoli eletti di minoranza che entrano in consiglio, come al numero 1), sia la previsione di quanti seggi vadano alla lista maggioritaria proposta dal consiglio uscente;

l'articolo 13-*bis* (Disposizioni in materia di voto maggiorato), comma 1, lettera *b*), sostituisce l'articolo 127-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di maggiorazione del voto, introducendo tre nuovi commi (2, 3 e 11) e riformulando gli altri al fine di tenere conto di quanto è stato introdotto. In particolare, il comma 8 del nuovo articolo riprende la formulazione del precedente comma 6, introducendo il diritto di recesso per i soci nel caso di applicazione della disciplina introdotta dal nuovo comma 2. Tuttavia, la nuova formulazione rimuove il riferimento alla «deliberazione» che introduce negli statuti le previsioni di cui ai commi 1 o 2; ciò non solo rende poco precisa la formulazione del comma 9, che parla ancora invece di «deliberazioni di modifica dello statuto di cui al comma 8», ma rende esercitabile il diritto di recesso, nel caso di maggiorazione del voto ai sensi del comma 2, in qualsiasi momento e non solo a seguito della deliberazione di modifica dello statuto;

l'articolo 16-*bis* (Delega al Governo per la riforma organica del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti), comma 1, al secondo periodo, che delinea la cornice di riferimento per l'esercizio della delega al Governo, prevede tra l'altro che ciò avvenga «nel rispetto dei principi costituzionali», con un rinvio di carattere generale alla Carta che, benché presente in alcune altre leggi di delegazione recenti (si veda ad esempio la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega per la riforma fiscale, all'articolo 1, comma 1), appare essere del tutto superfluo e persino inopportuno, dal momento che la legge non può prevedere l'esercizio di una delega legislativa in contrasto con i principi costituzionali;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita il Governo, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni del disegno di legge prevista dalla relazione AIR, a esplicitare l'efficacia delle misure nel ridurre i divari

SENATO DELLA REPUBBLICA

alla base dell'intervento legislativo, con riferimento, in particolare, ai profili che seguono: numero totale di obbligazioni societarie emesse, in Italia e all'estero da parte di imprese non finanziarie italiane in percentuale al PIL e in rapporto al totale delle emissioni europee; percentuale delle obbligazioni societarie italiane quotate in una borsa estera; alla quota di portafoglio degli investitori istituzionali italiani investito in azioni e obbligazioni societarie emesse da aziende italiane; ammontare degli investimenti italiani nel capitale di rischio di imprese estere, sia direttamente che indirettamente tramite fondi di investimento esteri; quota dei titoli italiani del *MSCI Europe Index*; onerosità del processo di quotazione in Italia, anche alla luce delle innovazioni introdotte in materia di voto plurimo e voto maggiorato, rispetto ad altri ordinamenti nazionali; consapevolezza da parte dei risparmiatori delle opportunità e dei rischi correlati alle varie forme di investimento finanziario; sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita a valutare le modifiche esposte in premessa.

SENATO DELLA REPUBBLICA

23

Comitato per la legislazione

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 912)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

con riguardo all'articolo 11 in materia di edilizia universitaria, che istituisce un Fondo finalizzato alla corresponsione degli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, si evidenzia che la norma prevede sia la possibilità di instaurare rapporti di locazione (spesa corrente), sia di acquisire diritti di proprietà (spesa in conto capitale), mentre la spesa è classificata interamente di natura corrente, lasciando intendere quindi che in sede attuativa si esclude l'acquisizione in proprietà di immobili. Appare, pertanto, opportuno acquisire ulteriori informazioni circa le misure operative sottese alle caratteristiche dei fondi;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento all'esigenza di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili e di adottare disposizioni in favore degli enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, in materia di investimenti, istruzione e di sport, nonché in materia di tutela del lavoro e della sicurezza;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

SENATO DELLA REPUBBLICA

la formulazione delle disposizioni appare non corretta sotto diversi profili. Si evidenziano, in particolare, l'utilizzo di alcune espressioni ricorrenti senza adeguarle alla disposizione specifica, soprattutto con riguardo a formule di autorizzazione di spesa o di copertura finanziaria; l'indicazione di contenuti delle disposizioni citate che, per le modalità di redazione, risultano non funzionali rispetto alla comprensione della norma; formulazioni sintatticamente poco corrette, che rendono di difficile interpretazione l'esatto significato della disposizione; indicazioni delle parti di disposizioni vigenti da novellare non sufficienti a consentirne una chiara individuazione;

la formulazione delle rubriche appare spesso troppo schematica e informale e in alcuni casi non corrispondente al contenuto dell'articolo cui sono riferite. Si segnala, in particolare, il ricorrere della parola «anticipo», che sembra fare riferimento al meccanismo contabile per cui si anticipa nell'anno in corso una spesa che sarebbe stata sostenuta nell'anno successivo, ma che nulla dice dell'effettivo contenuto normativo della disposizione;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 2, la rubrica «Campagna reddituale» è eccessivamente stringata e non dà conto dei contenuti dell'articolo, che fa riferimento alle verifiche che l'INPS è tenuto a effettuare sulle situazioni reddituali dei beneficiari di talune prestazioni. Per uniformità e precisione, appare opportuno un intervento anche sulla formulazione del comma;

all'articolo 3, la rubrica «Anticipo rinnovo contratti pubblici» non è coerente con il contenuto dell'articolo, sia in quanto nell'ordinamento per contratti pubblici si intendono sostanzialmente i contratti di appalto, mentre l'articolo fa riferimento ai contratti di lavoro dei dipendenti statali, sia perché sembra che se ne voglia anticipare il rinnovo, mentre l'articolo prevede che, nelle more del rinnovo, sia incrementato l'anticipo riferito alla cosiddetta vacanza contrattuale per i medesimi dipendenti;

all'articolo 6, la rubrica reca mere modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 98 del 2023, di cui peraltro l'articolo in esame si limita ad abrogare il comma 1. Poiché l'articolo sostanzialmente riproduce le disposizioni di una norma già abrogata in precedenza, ovvero l'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, si suggerisce di riprendere la rubrica di quest'ultima, eventualmente integrata con un opportuno riferimento normativo;

all'articolo 9, il comma 3 apporta modifiche al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto legislativo n. 670 del 1972. Nello specifico la lettera d) del suddetto comma sostituisce, nel comma 4-ter dell'articolo 79, le parole: «713,71 milioni di euro», che tuttavia ricorrono due volte all'interno del citato comma 4-ter, al primo e al secondo periodo. Appare, al riguardo, altamente probabile che la modifica vada apportata in entrambi i periodi del comma 4-ter, richiedendo quindi l'inserimento della formula «ovunque ricorrono»;

all'articolo 10, comma 1, si trova l'espressione «è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa», in cui la ricorrente formula «che costituisce limite massimo di spesa» è utilizzata in modo improprio, poiché ne risulta che «la spesa [...] costituisce limite massimo di spesa»;

all'articolo 12, la rubrica, eccessivamente sintetica, sembra non identificare correttamente il destinatario dell'incremento di spesa;

SENATO DELLA REPUBBLICA

l'articolo 15 provvede a rifinanziare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997, volta a garantire la presenza italiana, nel contesto dell'Unione europea, in «programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale». Ai fini di una più precisa identificazione delle finalità della spesa, si ritiene necessario integrare sia il comma 1 che la rubrica;

all'articolo 16, il comma 1, al primo e al secondo periodo, reca l'incremento dei contributi assegnati rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e al Comitato italiano paralimpico. La formulazione particolarmente stringata del terzo periodo («Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23») risulta ambigua, poiché sembra riferirsi solo al secondo periodo, ma in questo modo lascerebbe senza copertura la spesa recata dal primo periodo;

all'articolo 18, il comma 1 fa riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 «nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021». Tale formulazione lascerebbe intendere che il comma 1 del suddetto articolo 2-bis contenga anche altre previsioni, ma in realtà esso disciplina solo questa ipotesi, per cui la formulazione del comma 1 dell'articolo risulta non precisa;

all'articolo 19, la rubrica è scarsamente comprensibile e appare opportuno integrarla;

all'articolo 19, il comma 1, lettera c), stabilisce che un dato limite temporale «non si applica ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4»; tuttavia, ad essere trasmessi tramite la piattaforma non sono i nuclei familiari, bensì i dati a loro relativi, né questi sono trasmessi direttamente ai servizi sociali, bensì ai comuni, come si evince dal testo del comma 3 del suddetto articolo 6: «Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza». Al riguardo, si osserva, inoltre, che, in base all'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'art. 13, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

all'articolo 20, il comma 1 stabilisce che il contributo di cui al comma 328 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sia «incrementato» di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Tuttavia, il contributo è concesso, ai sensi del suddetto comma 328, per il solo anno 2022 e come aggiuntivo; per cui non si tratta di un incremento del contributo dell'anno 2022, bensì della previsione di assegnazione anche per l'anno 2023 del contributo che l'articolo 1, comma 328 della legge n. 234 del 2021 definisce come aggiuntivo;

all'articolo 21, il comma 7 autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2023 «per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso», senza nessuna ulteriore specificazione, per cui non è chiaro per quali concrete finalità sia stanziata la suddetta somma, né appare sufficiente la collocazione nel contesto dell'articolo, poiché questa detta misure in materia di immigrazione ma anche di prosecuzione di attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, per cui le emergenze potrebbero essere connesse sia all'una che all'altra delle suddette materie, insieme o alternativamente tra loro. Peraltro, la relazione illustrativa e la relazione tecnica trasmesse dal

SENATO DELLA REPUBBLICA

Governo affermano che si tratterebbe di incrementare un capitolo di spesa destinato all'erogazione ai comuni di contributi straordinari per fronteggiare esigenze straordinarie connesse anche col fenomeno dell'immigrazione. Si ritiene, dunque, necessario un intervento che definisca le finalità dell'autorizzazione di spesa, possibilmente anche individuando l'opportuno riferimento normativo;

all'articolo 22, la lettera *b*) del comma 1 introduce il comma 3-*bis* nell'articolo 12 del decreto-legge n. 34 del 2020. Tale nuovo comma risulta formulato in maniera poco chiara, rendendone alquanto difficoltosa l'interpretazione; in particolare risulta poco comprensibile la previsione secondo cui, per consentire agli operatori sanitari la consultazione dei dati ai fini di poterli rettificare, il Sistema Tessera Sanitaria «memorizza per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche» ai soggetti di cui al comma 3; stando alla lettera della suddetta formulazione, ad essere memorizzate e rese disponibili sono le rettifiche, ma se l'intenzione è quella di consentire le rettifiche agli operatori se ne dedurrebbe che, rispettivamente, i dati debbano essere memorizzati e le rettifiche rese disponibili. Inoltre, l'inciso «per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi» è formulato in maniera da renderne molto ambigua l'interpretazione, giacché la finalità della rettifica dei dati sembra riferita all'inserimento dei dati medesimi, che però risulta illogico, mentre essa appare più correttamente riferibile alla consultazione dei suddetti dati;

all'articolo 23, comma 2, nell'espressione «il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi», la ripetizione della preposizione «delle» rende difficile la comprensione della disposizione; si ritiene, in proposito, che il termine «relative» vada riferito alle regolazioni contabili;

all'articolo 23, comma 7, alinea, nell'elenco degli articoli del decreto-legge ai cui oneri si provvede con le disposizioni del medesimo comma è inserito l'articolo 18; tuttavia tale articolo sembra recare al suo stesso interno, e precisamente al comma 4, la copertura degli oneri che reca;

all'articolo 23, comma 7, lettera *n*), si fa riferimento alle «somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera *c*), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003»; così formulata, l'espressione risulta di difficile interpretazione, anche perché la lettera *c*) citata non reca indicazione di somme, ma di un conto di tesoreria;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

in relazione all'articolo 11 in materia di edilizia universitaria, ritiene utile acquisire, anche nell'ambito del monitoraggio dell'intervento previsto al comma 3, informazioni sulla tipologia di misure adottate al fine di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede, in termini di instaurazione o rinnovo di rapporti di locazione e di acquisizione del diritto di proprietà;

sotto il profilo della qualità della legislazione,
con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

SENATO DELLA REPUBBLICA

raccomanda il rispetto dei principi di chiarezza e completezza nella redazione delle rubriche degli articoli;

raccomanda maggior rigore nell'utilizzo della tecnica della novellazione, che richiede l'individuazione precisa degli inserimenti e un'indicazione puntuale delle parti di testo da sostituire;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni:

all'articolo 2, sostituire la rubrica con la seguente: «Campagne di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati»;

all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «di verifica reddituale» con le seguenti: «di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati»;

all'articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente: «Importo dell'anticipo ai dipendenti statali nelle more del rinnovo dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro»;

all'articolo 6, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

all'articolo 9, comma 3, lettera d), dopo le parole: «“713,71 milioni di euro”» inserire le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;

all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa» con le seguenti: «è autorizzata una spesa nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2023»;

all'articolo 12, sostituire la rubrica con la seguente: «Incremento dell'autorizzazione di spesa in favore di RFI»;

all'articolo 15, al comma 1, dopo la parola: «programmi» inserire la seguente: «aeronautici» e dopo le parole: «destinati alla difesa» inserire la seguente: «aerea».

all'articolo 15, sostituire la rubrica con la seguente: «Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa a programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale»;

all'articolo 16, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23»;

all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: «nella parte in cui prevede» con le seguenti: «che prevede»;

all'articolo 19, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in materia di percezione del Reddito di cittadinanza»;

all'articolo 19, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6» con le seguenti: «ai nuclei familiari i cui dati, in ragione delle loro caratteristiche, sono stati trasmessi ai comuni, ai fini della presa in carico da parte dei servizi sociali, tramite la piattaforma di cui all'articolo 6»;

all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato per l'anno 2023 di 50 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato anche per l'anno 2023 per un ammontare di 50 milioni di euro»;

SENATO DELLA REPUBBLICA

←

all'articolo 22, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi»;

all'articolo 22, comma 1, lettera *b*), sostituire il capoverso 3-*bis* con il seguente: «3-*bis*. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari la consultazione dei dati, affinché essi possano procedere all'eventuale rettifica degli stessi, memorizza i suddetti dati temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali rettifiche ad essi relative ai soggetti di cui al comma 3»;

all'articolo 23, comma 2, sostituire le parole: «delle agevolazioni» con le seguenti: «relative alle agevolazioni»;

all'articolo 23, comma 7, lettera *n*), sostituire le parole: «somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera *c*), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003» con le seguenti: «somme di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, giacenti sui conti di tesoreria di cui all'articolo 6, comma 6, lettera *c*), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003»;

all'articolo 23, comma 7, alinea, sopprimere la parola: «18,»;

invita, infine, la Commissione di merito a definire le finalità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 7, possibilmente anche individuando l'opportuno riferimento normativo.

Comitato per la legislazione

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (AS 927), approvato dalla Camera dei deputati

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

il disegno di legge reca interventi nell'ambito delle politiche di coesione, nell'ottica di promuovere il superamento del divario economico e sociale delle aree territoriali del Mezzogiorno, e misure in materia di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri e per la realizzazione di strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) riferita agli articoli 14, 15, 16, 17 e 19 del disegno di legge sono state trasmesse in data 13 ottobre 2023, unitamente alla dichiarazione di esenzione riferita agli articoli da 1 a 13 e 18;

con particolare riferimento al complesso delle disposizioni relative alla istituzione della Zona economica speciale (ZES) per il Mezzogiorno recate dal capo III, il decreto non prevede una relazione che dia conto dell'impatto economico e sociale complessivo degli interventi realizzati grazie alla istituzione di tale ZES;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento a una pluralità di esigenze;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, appare complessivamente rispettata la *ratio* unitaria del provvedimento, che contiene disposizioni coerenti con gli ambiti materiali descritti nel titolo;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto ritiene opportuna una rendicontazione strategica dei risultati conseguiti, che evidenzii l'impatto economico e sociale dell'istituzione della ZES per il Mezzogiorno;

sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

SENATO DELLA REPUBBLICA

25

Comitato per la legislazione

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno recante "Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi" (AS 825-A)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

l'articolo 1 intende consentire l'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, in materia di definizione delle limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, in scadenza il 27 novembre 2023;

l'articolo 2 rinnova la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, prevista dall'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, scaduta il 28 agosto 2023;

l'articolo 3 estende al 25 agosto 2024 il termine della delega di cui all'articolo 26, comma 4, della legge n. 118 del 2022 per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili, ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

il disegno di legge in esame è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

in relazione all'articolo 1, che estende di dodici mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, si ravvisa l'opportunità di acquisire maggiori elementi circa le ragioni che hanno ritardato l'attuazione della delega, al fine di evidenziare se esistono criticità riferibili alle previsioni di delega o alla sua fase di attuazione;

con riferimento all'articolo 2 che estende di ventiquattro mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, si ravvisa l'opportunità di acquisire maggiori elementi circa le motivazioni che portano a determinare in complessivi tre anni il termine di adozione di uno o più decreti legislativi in luogo degli originari dodici mesi e circa le ragioni che hanno ritardato l'attuazione della delega, al fine di identificare criticità riferibili alle previsioni di delega o relative alla fase di attuazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

SENATO DELLA REPUBBLICA

le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 non risultano omogenee per materia, né tra loro, né con quelle recate dall'articolo 3;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

al fine di individuare principi e criteri direttivi della relativa delega legislativa, l'articolo 2 rinvia alle lettere *b), d), e), f), g) e h)* dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 119 del 2022. Sarebbe stato preferibile riportare *ex novo* tali principi e criteri direttivi, evitandone il richiamo *per relationem* a una delega scaduta;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'oggetto della disposizione introdotta dall'articolo 1 non coincide con quello del disegno di legge, né con quello della rubrica dello stesso articolo. Sarebbe stato preferibile riformularla come segue: «Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di attività sindacale tra militari»;

la rubrica dell'articolo 3 non chiarisce i contenuti della disposizione che si intende introdurre e sarebbe stato preferibile riformularla come segue: «Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di fonti energetiche rinnovabili»;

sarebbe stato opportuno riformulare il titolo del disegno di legge, coerentemente con il suo contenuto, come segue: «Disposizioni in materia di termini legislativi per l'esercizio delle deleghe relative all'attività di carattere sindacale tra militari, per la revisione dello strumento nazionale militare nonché in materia di fonti energetiche rinnovabili»;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

in relazione agli articoli 1 e 2, si chiede di acquisire elementi informativi circa le ragioni che hanno ritardato l'attuazione delle deleghe e i criteri di determinazione dei nuovi termini di delega;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla omogeneità dei contenuti, alla formulazione tecnica dell'atto legislativo e alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

richiama le considerazioni esposte in premessa.

SENATO DELLA REPUBBLICA

26

Comitato per la legislazione

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (AS 795-A)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione relative al disegno di legge sono state trasmesse in data 19 luglio 2023 e fanno riferimento al testo presentato dal Governo;

in relazione all'articolo 2 in materia di promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, sarebbe opportuno disporre di maggiori informazioni circa il numero e la distribuzione mensile, nel periodo dal 1° luglio 2019 a oggi, degli accessi al portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale e dell'utilizzo della funzionalità che consente al singolo utente di scaricare i dati di consumo;

con riferimento all'attuazione dell'articolo 2, è opportuno che le attività e le misure ivi previste siano accompagnate da interventi di rilevamento della consapevolezza dell'utenza;

sotto il profilo della qualità della legislazione,
con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

le lettere *a)* e *c)* dell'articolo 11, comma 7, recano una doppia abrogazione poiché la lettera *c)* abroga l'articolo 1, comma 686, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale sono stati introdotti la lettera *f-bis)* del comma 1 dell'articolo 7 e il comma *4-bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, espressamente abrogate dalla predetta lettera *a)*;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

ritiene opportuno integrare l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione per le parti introdotte o modificate dalla Commissione di merito in sede referente;

in relazione all'articolo 2, ritiene opportuno che le campagne informative e di formazione siano integrate con interventi di misurazione della consapevolezza dell'utenza;

ritiene opportuno che, nell'adempimento degli obblighi di relazione alle Camere, le Autorità amministrative indipendenti riferiscano, ciascuna per i profili di competenza, sull'impatto sul mercato e sulla concorrenza delle disposizioni recate dal disegno di legge;

sotto il profilo della qualità della legislazione,
con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

SENATO DELLA REPUBBLICA



invita a valutare la seguente proposta emendativa: «all'articolo 11, comma 7, sopprimere la lettera c)».

SENATO DELLA REPUBBLICA

27

Comitato per la legislazione

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge recante istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (AS 906), approvato dalla Camera dei deputati

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

tra le finalità del disegno di legge figurano l'attivazione di percorsi formativi volti a favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e la previsione di incentivi e premialità per le aziende e i soggetti privati che operano nel campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

l'istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche mira altresì ad incoraggiare una maggiore partecipazione femminile ai percorsi formativi nell'ambito delle discipline STEM con un impatto positivo in termini di azioni in favore delle donne e per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;

tra gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito ve ne sono alcuni che, riferendosi alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, promuovono anche le discipline STEM in ambito scolastico;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

invita il Governo a prevedere opportune modalità di verifica e monitoraggio dell'impatto delle iniziative connesse alla istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche nel contesto del sistema nazionale della formazione, anche al fine di favorire il più completo impiego delle professionalità competenti nelle discipline STEM nell'ambito delle imprese e delle istituzioni nazionali e una maggiore partecipazione femminile ai relativi percorsi professionali.

SENATO DELLA REPUBBLICA

28

Comitato per la legislazione

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (AS 923), approvato dalla Camera dei deputati

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

il quadro legislativo vigente per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, seppur robusto e articolato, ha mostrato in alcuni ambiti della sua applicazione alcune criticità che ne hanno indebolito l'efficacia;

è obiettivo del disegno di legge in esame di rimuovere tali criticità, recependo le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge n. 234 del 2021;

la legge 5 maggio 2022, n. 53, recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere attraverso un maggiore coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il terzo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023 prevede il monitoraggio e la valutazione costante degli interventi realizzati e delle relative ricadute, nonché dei processi e dei soggetti pubblici e privati coinvolti, adottando una metodologia di analisi basata su *standard* qualitativi e indicatori condivisi e rilevabili nel medio e lungo periodo;

l'attuazione del Piano è sottoposta a una valutazione partecipata degli interventi previsti – anche attraverso un sistema di consultazione *on line*, strutturata e per *target* – con il coinvolgimento attivo di tutti i portatori di interesse che contribuiscono all'attuazione degli interventi e con un'integrazione tra metodi e tecniche di valutazione qualitative e quantitative. In questo modo si consentono un'ampia partecipazione ai processi di crescita e sviluppo delle politiche di settore e l'acquisizione di un contributo significativo per il miglioramento dell'azione di governo a tutti i livelli;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

SENATO DELLA REPUBBLICA

29

Comitato per la legislazione

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento sul disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (AS 926)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge in esame non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dalla documentazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

in merito alla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati eseguiti gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd.: "Superbonus"), prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera a), n. 2), sarebbe opportuno acquisire le valutazioni del Governo in relazione alla possibilità che, per effetto del periodo di tempo relativamente lungo preso in considerazione, pari a dieci anni, siano oggetto di tassazione plusvalenze determinate da fattori diversi, non correlati all'esecuzione dei predetti interventi;

con riferimento all'articolo 24, che introduce misure in materia di rischi catastrofali, è opportuno precisare le modalità di applicazione della disposizione di cui al comma 2, anche al fine di promuovere l'adeguamento delle imprese all'obbligo di assicurazione;

in relazione all'articolo 38, volto a escludere dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, sarebbe opportuno acquisire le valutazioni del Governo in merito alla possibile riduzione del flusso di risparmio verso le imprese private, evidenziando, ove possibile, l'incidenza della misura rispetto alle iniziative a sostegno della competitività dei capitali;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

nel disegno di legge si rilevano, nel complesso, formulazioni talvolta ellittiche o colloquiali; riscritture integrali o parziali di disposizioni vigenti con formulazioni incomplete o imprecise, anche in relazione a novelle legislative; riferimenti normativi errati o rinvii troppo ampi a disposizioni vigenti; indicazioni non del tutto puntuali dei termini di decorrenze, abrogazioni e cessazioni dell'efficacia di norme. In particolare,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

all'articolo 14, comma 1, le lettere b), capoverso 2, alinea c), capoverso 1, e d), capoverso 1, nel novellare la legge n. 220 del 2016 rinviano al «decreto di cui all'articolo 21» della legge medesima; tuttavia, l'articolo 21 prevede diversi decreti ministeriali. Al fine di individuare il decreto che «determina le aliquote del credito di imposta», appare, dunque, necessario introdurre il riferimento al comma 5 dell'articolo richiamato;

SENATO DELLA REPUBBLICA

l'articolo 15, comma 2, contiene una novella legislativa; al comma 3 la spesa è autorizzata con riferimento diretto al comma 2 del medesimo articolo e non alla disposizione novellata o quanto meno al suo contenuto;

all'articolo 20, comma 3, lettera *a*), si prevede di stabilire un coefficiente di maggiorazione «con apposito decreto dirigenziale» senza specificare di quale istituzione, verosimilmente dell'Agenzia delle Entrate. Appare, pertanto, necessario integrare il testo;

all'articolo 23, per l'applicazione dei commi 1, 2, 7 e 8, recanti novelle, i commi 1, 3 e 9 stabiliscono decorrenze specifiche con una formulazione che, in particolare per i commi 3 e 9, risulta ambigua nella misura in cui ad applicarsi dal 1° aprile ovvero dal 1° luglio 2024 sono gli interventi di novellazione, i quali dovrebbero invece entrare in vigore con la legge di bilancio, con efficacia differita a decorrere dalle date previste;

all'articolo 23, comma 4, lettera *b*), capoverso 20-*bis*, è citato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999 (cd.: "decreto *black list*"), con la specificazione delle successive modificazioni. Tale specificazione non è necessaria poiché i riferimenti si intendono sempre agli atti nel testo vigente;

l'articolo 23, comma 11, prevede che l'entrata in vigore di disposizioni recate dal disegno di legge di bilancio sia definita con atto amministrativo adottato d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL. Tuttavia, l'entrata in vigore di testi legislativi non può essere determinata da un atto di rango amministrativo, il quale può definire soltanto la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni;

l'articolo 25, comma 10, stabilisce che entro sessanta giorni dalla nomina del comitato di gestione provvisorio del Fondo di garanzia assicurativa dei rami vita siano versati i contributi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 274-*quinquies* del codice delle assicurazioni private, introdotto dal comma 1 dell'articolo 25 del disegno di legge di bilancio. Tuttavia, il citato comma 4 prevede sì il versamento di contributi, ma solo in situazioni specifiche di insufficienza della dotazione finanziaria del Fondo, quindi solo una volta che questo sarà a regime e non nella fase istitutiva del Fondo medesimo. Al tempo stesso, non è fatta menzione dei contributi previsti dal comma 2 del citato articolo 274-*quinquies*, che costituiscono invece parte integrante e prevalente della dotazione del Fondo. Il riferimento dovrebbe quindi essere rivolto ai commi 2 e 3, anziché 3 e 4;

all'articolo 28, il comma 1 si riferisce alle «amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e il comma 2 alle «amministrazioni statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Si rilevano, al riguardo, un richiamo eccessivamente ampio all'intero decreto legislativo e la necessità di una precisa individuazione dei soggetti cui si applicano le disposizioni; occorre, dunque, introdurre nella prima espressione il riferimento all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto e sopprimere nella seconda espressione il riferimento normativo, sostituendo la parola «statali» con «dello Stato»;

l'articolo 31, comma 3, definisce i requisiti necessari per il godimento dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO); nello specifico, la lettera *d*) stabilisce il reddito massimo che deve essere stato percepito nell'anno precedente, prevedendo che questo sia «annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda». Il riferimento alla

SENATO DELLA REPUBBLICA

presentazione della domanda è incongruente con la disposizione, in particolare con il fatto che la rivalutazione debba essere effettuata «annualmente», e appare opportuno sopprimerlo; all'articolo 59, comma 2, si prevede che le iniziative di investimento siano identificate dal codice unico di progetto «ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3», che tuttavia dedica al codice il solo articolo 11, su un totale di 54 articoli. Il riferimento risulta peraltro non necessario, giacché il codice unico di progetto è normalmente citato negli atti normativi, come in altri articoli del disegno di legge di bilancio, senza citare la legge n. 3 del 2013; è, pertanto, preferibile sopprimerlo;

all'articolo 61, comma 1, il comma 5-*bis* dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 è indicato «come modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023 n. 96», che in realtà introduce, e non modifica, il citato comma 5-*bis*. La citazione dell'atto modificativo, oltre a non essere in alcun modo necessaria, risulta almeno parzialmente fuorviante e appare opportuno sopprimerla;

l'articolo 62, comma 1, lettera *a*) modifica, con novella, la denominazione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016; tale intervento rende necessaria l'analoga modifica della rubrica del medesimo articolo 1;

l'articolo 62, comma 8, dispone l'abrogazione di norme «a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025», cioè da una data non univocamente identificabile. Poiché non è possibile un'abrogazione con entrata in vigore indeterminata, si propone di fare riferimento alla cessazione dell'efficacia delle medesime norme;

l'articolo 64, comma 5, lettera *b*), inserisce, con novella, le parole: «Ministro della cultura» nel comma 2 dell'articolo 28 della legge n. 220 del 2016. Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della medesima legge n. 220 e dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 22 del 2021, il Ministro della cultura è indicato nella suddetta legge n. 220 del 2016 come «il Ministro»;

l'articolo 66, comma 2, attribuisce un contributo all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) «da destinare tra l'altro alle iniziative destinate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario del SSN». Tale formulazione risulta imprecisa poiché l'espressione «tra l'altro» fa pensare alla necessità di definire finalità ulteriori alle quali destinare il contributo;

l'articolo 69, comma 2, fa riferimento a un decreto del Ministro della difesa, citando anche i Ministri concertanti, in contrasto con l'articolo 12, lettera *q*), delle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi. Inoltre, la data con la quale si identifica questo tipo di atti non è quella di sottoscrizione, bensì quella di emanazione o, nel caso, di pubblicazione, ma non quella di sottoscrizione; trattandosi di un atto non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è preferibile richiamare la disposizione di riferimento;

l'articolo 72, comma 2, prevede, con novella, lo spostamento dell'efficacia di una disposizione dall'anno 2020 all'anno 2026, configurandosi, apparentemente, come una semplice proroga. Tuttavia la disposizione è già stata prorogata, indirettamente, fino all'anno 2025 dal comma 771 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022. Poiché al comma 771 gli oneri della proroga recano un'apposita copertura finanziaria, diversa dalla disposizione originaria, che invece la novella a quest'ultima vuole estendere all'anno 2026, è necessario integrare la disposizione novellante con una previsione che stabilisca la permanenza dell'efficacia della proroga già disposta fino al 2025;

SENATO DELLA REPUBBLICA

l'articolo 73, comma 8, autorizza una spesa annua «per 25 anni a decorrere dall'anno 2024» mentre una corretta formulazione richiederebbe l'indicazione degli anni dal 2024 al 2048;

l'articolo 77 applica alle regioni una disciplina in materia di ripiano del disavanzo che era stata prevista per i comuni sede di città metropolitana dall'articolo 1, commi 567 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, ma non è stata sempre adeguata la formulazione delle disposizioni: mentre la lettera a) del comma 4, il terzo periodo del comma 6 e i commi 7 e 8 fanno correttamente riferimento alla regione e ad atti regionali, nella lettera g)

del comma 4 e nei periodi primo e secondo del comma 6 sono rimasti generici riferimenti all'«ente» o agli «enti»;

l'articolo 83, comma 1, stanziava, con novella, un importo «per gli anni dal 2025 al 2028». Tale formulazione implica che la somma debba essere distribuita sui quattro anni indicati, mentre la relazione tecnica specifica che la somma è stanziata per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, come peraltro si desume anche dal contesto e dall'entità della somma rispetto a quelle stanziata per gli anni successivi;

l'articolo 88, comma 16, dispone l'abrogazione di norme con decorrenza indefinita: «a decorrere dal 2025»; al riguardo, appare plausibile la data del 1° gennaio;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 10, il comma 5 dispone che, per il Servizio sanitario nazionale, gli oneri destinati ai rinnovi contrattuali e alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale comprendano «i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale» secondo indicazioni che devono essere individuate «nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1» del decreto legislativo n. 165 del 2001. Quanto alla prima espressione citata, i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti prevedono «indennità di specificità» medico-veterinaria, infermieristica (questa prevista anche dall'articolo 1, comma 409, della legge n. 178 del 2020) e una più generica specificità medica; il riferimento all'altro personale risulta tuttavia generico, sia perché non è chiaro se si intendano individuare ulteriori specificità, sia perché è numeroso il personale non sanitario al quale è riconosciuta una propria specificità, indipendentemente dalla conseguenza che ciò si traduca o meno in un'apposita indennità (Forze armate e di polizia, vigili del fuoco, personale di protezione civile). Quanto alla seconda espressione citata, il comma 1 dell'articolo 47 prevede in effetti l'emanazione di indirizzi, ma non uno specifico atto, indicato invece nei successivi commi dello stesso articolo; appare, quindi, preferibile un rinvio coerente con il contenuto della disposizione richiamata;

all'articolo 44, comma 6, l'espressione: «farmaci SSN» è eccessivamente concisa e può essere più correttamente adeguata ad altre;

all'articolo 49, comma 1, lettera b), sono citati l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 e la relativa legge di ratifica n. 364 del 2000 con la specificazione delle successive modificazioni. Tale specificazione, oltre ad essere ambigua, poiché non è chiaro se vada riferita alla legge o all'Accordo, è anche insufficiente a chiarire a quale testo dell'allegato II all'Accordo si debba fare riferimento. In tal caso, è necessario, contrariamente a ciò che vale di norma per i testi legislativi, citare integralmente e per esteso l'atto modificativo dell'allegato II all'Accordo tra l'UE e la Svizzera;

SENATO DELLA REPUBBLICA

all'articolo 54, comma 1, l'espressione «contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo» non è corretta; il citato articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 fa, infatti, riferimento a progetti di sviluppo, in relazione ai quali sono stipulati dei contratti;

all'articolo 54, comma 2, il riferimento al "Soggetto gestore" è insufficiente a identificarlo e andrebbe integrato con il rinvio all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008;

all'articolo 62, comma 2, lettera *d*), si fa inopportuno ricorso a parole straniere in luogo delle corrispondenti italiane. Nello specifico l'espressione «fenomeno delle *fake news*» può essere convenientemente resa con il riferimento al «fenomeno della diffusione di notizie false»;

con l'articolo 62, commi 4 e 5, le risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria sono incrementate ai sensi dell'articolo 1, comma 616, della legge n. 178 del 2020; l'attuale formulazione l'espressione «come modificato» è, dunque, imprecisa;

l'articolo 64, comma 5, lettera *a*), numero 2), introduce nel comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 220 del 2016 parole che non si inseriscono correttamente dal punto di vista della sintassi, rendendo poco comprensibile la disposizione;

l'articolo 65, comma 1, proroga l'impiego di un contingente di 6.000 unità delle Forze armate a fini di controllo del territorio «anche in relazione alle esigenze [...] di cui all'articolo 24 [...] nonché di quelli previsti dall'articolo 3»; tale formulazione riproduce in parte disposizioni analoghe, modificandole, ma non adegua la sintassi, per cui il pronome «quelli» fa riferimento alla parola «esigenze» utilizzata nella prima parte del comma e non più agli «interventi» che erano citati nella formulazione precedente;

l'articolo 73, comma 1, fa riferimento, al primo e al secondo periodo, ai contributi di cui alle lettere da *a*) a *g*) del comma 3 dell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023. Poiché tali lettere recano le tipologie, rispettivamente, di interventi, danni e oneri che danno diritto ai contributi, appare opportuno integrare la disposizione;

l'articolo 72, comma 3, dispone l'applicazione di talune disposizioni ai «rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178», cioè l'intera legge di bilancio per il 2021, per gli interventi di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009. Quest'ultimo articolo non è mai citato nell'intero testo della suddetta legge n. 178. Sarebbe opportuno identificare più precisamente i rifinanziamenti ai quali applicare la disposizione, che restano altrimenti non conoscibili;

l'articolo 74, commi 2 e 3, lascia sottintese precisazioni necessarie per la migliore comprensione della disposizione. In particolare, il comma 2 prevede che un decreto ministeriale definisca «le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse», ma non esplicita quali risorse e quali crisi, mentre al comma 3 non è chiaro se ad essere compatibili con gli aiuti di Stato debbano essere gli interventi del Fondo o le disposizioni che a questi si applicano;

all'articolo 85, commi 1, lettera *a*), e 2, è opportuno riformulare l'espressione «popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022», che appare eccessivamente concisa, conformemente ai commi 407 e 581 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

SENATO DELLA REPUBBLICA

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

in relazione all'articolo 18, comma 2, invita il Governo a illustrare le valutazioni svolte ai fini dell'individuazione del periodo di tempo dalla conclusione dei lavori preso in considerazione ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso;

in relazione all'articolo 24, comma 2, invita il Governo a precisare le modalità di applicazione della disposizione, anche al fine di promuovere l'adeguamento delle imprese all'obbligo di assicurazione;

in relazione all'articolo 38, invita il Governo a illustrare le valutazioni svolte in merito alla possibile riduzione del flusso di risparmio verso le imprese private, evidenziando, ove possibile, l'incidenza della misura rispetto alle iniziative a sostegno della competitività dei capitali;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita a valutare la modifica delle disposizioni di seguito indicate:

All'articolo 14, comma 1:

alla lettera b), capoverso 2, alinea, dopo le parole: «all'articolo 21» inserire le seguenti: «, comma 5,»;

alla lettera c), capoverso 1, dopo le parole: «dell'articolo 21,» inserire le seguenti: «comma 5,»;

alla lettera d), capoverso 1, dopo le parole: «dell'articolo 21» inserire le seguenti: «, comma 5»;

All'articolo 15, comma 3, sostituire le parole: «Per l'attuazione degli investimenti connessi al comma 2» con le seguenti: «Per l'attuazione degli investimenti connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2»;

All'articolo 20, comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto dirigenziale» inserire le seguenti: «dell'Agenzia delle entrate»;

All'articolo 23, al comma 1, sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «acquista efficacia», al comma 3, sostituire le parole: «Le disposizioni di cui al» con le seguenti: «Le disposizioni modificate ai sensi del» e le parole: «si applicano» con le seguenti: «acquistano efficacia» e, al comma 9, sostituire le parole: «Le disposizioni di cui ai» con le seguenti: «Le disposizioni modificate ai sensi dei» e le parole: «si applicano» con le seguenti: «acquistano efficacia»;

All'articolo 23, comma 4, lettera b), capoverso 20-bis, sopprimere le parole: «, e successive modificazioni»;

All'articolo 23, comma 11, sostituire le parole: «l'entrata in vigore» con le seguenti: «la decorrenza dell'efficacia»;

All'articolo 25, comma 10, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le seguenti: «commi 2 e 3»;

SENATO DELLA REPUBBLICA

All'articolo 28, al comma 1, sostituire le parole: «di cui al decreto» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto» e, al comma 2, sostituire le parole: «statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» con le seguenti: «dello Stato»;

All'articolo 31, comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «la presentazione della domanda»;

All'articolo 59, comma 2, sopprimere le parole: «ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3,»;

All'articolo 61, comma 1, sopprimere le parole: «, come modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023 n. 96»;

All'articolo 62, comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «e alla rubrica» e sostituire le parole: «il Fondo», ovunque ricorrono, con la seguente: «Fondo»;

All'articolo 62, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le disposizioni dei commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cessano di avere efficacia a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025»;

All'articolo 64, comma 5, lettera b), sostituire le parole: «dalle seguenti: "Ministro della cultura"» con le seguenti: «dalla seguente: "Ministro"»;

All'articolo 66, comma 2, sostituire le parole: «da destinare tra l'altro alle» con le seguenti: «anche al fine di sostenere le»;

All'articolo 69, comma 2, sostituire le parole da: «Ministro della difesa» fino alla fine del comma con le seguenti: «Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022»;

All'articolo 72, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dal comma 771 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

All'articolo 73, comma 8, sostituire le parole: «per 25 anni a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048»;

All'articolo 77, al comma 4, lettera g), sostituire le parole: «dall'ente» con le seguenti: «dalla regione» e, al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole: «gli enti di cui al comma 1, per i quali» con le seguenti: «le regioni di cui al comma 1, per le quali» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «gli enti» con le seguenti: «le regioni»;

All'articolo 83, comma 1, sostituire le parole: «per gli anni dal 2025 al 2028» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028»;

All'articolo 88, comma 16, dopo le parole: «a decorrere dal» inserire le seguenti: «1° gennaio».

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
invita a valutare la modifica delle disposizioni di seguito indicate:

All'articolo 10, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 comprendono anche gli oneri per i riconoscimenti finalizzati a valorizzare le specificità medico-veterinaria, infermieristica e medica, nonché di altro personale del Servizio sanitario nazionale, secondo specifiche indicazioni da definire con gli indirizzi previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

SENATO DELLA REPUBBLICA

All'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: «farmaci SSN» con le seguenti: «farmaci erogati in regime di SSN»;

All'articolo 49, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e successive modificazioni» con le seguenti: «come sostituito dall'allegato alla decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma del medesimo Accordo, del 31 marzo 2012»;

All'articolo 54, comma 1, sostituire le parole: «contratti di sviluppo» con la seguente: «contratti»;

All'articolo 54, comma 2, dopo le parole: «soggetto gestore» inserire le seguenti: «dell'intervento di cui al citato articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008»;

All'articolo 62, comma 2, lettera d), sostituire le parole: «fenomeno delle fake news» con le seguenti: «fenomeno della diffusione di notizie false»;

All'articolo 62, commi 4 e 5, sostituire le parole: «come modificato» con le seguenti: «come incrementate»;

All'articolo 64, comma 5, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «fino a» con le seguenti: «nonché di»;

All'articolo 65, comma 1, sostituire le parole: «nonché di quelli previsti dall'articolo 3» con le seguenti: «nonché a quelle di cui all'articolo 3»;

All'articolo 73, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «I contributi» inserire le seguenti: «per le tipologie di intervento e di danno» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Per i contributi» inserire le seguenti: «relativi agli oneri»;

All'articolo 74, comma 2, sostituire le parole: «le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse» con le seguenti: «le condizioni che determinano le situazioni di crisi di cui al comma

1, nonché i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al medesimo comma 1»;

All'articolo 74, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli interventi del Fondo, ove compatibili con la normativa in materia di aiuti di Stato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

All'articolo 85, comma 1, lettera a), e comma 2, sostituire le parole: «popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022» con le seguenti: «popolazione residente al 31 dicembre 2022, risultante dai dati definitivi del censimento dell'ISTAT».

Invita, altresì, a valutare una riformulazione dell'articolo 72, comma 3, che consenta l'esatta identificazione dei rifinanziamenti ai quali applicare la disposizione.

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (AS 937), approvato dalla Camera dei deputati

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa relativamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, agli articoli 3 e 4, ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relativamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 sono state trasmesse dal Governo in data 23 ottobre 2023;

in relazione al comma 4 dell'articolo 2, che incrementa di 12 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, per l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ai servizi di trasporto ferroviario nazionale, si ritiene opportuno, come già evidenziato in occasione dell'esame di quest'ultima disposizione, prevedere il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia addizionale della misura quale strumento incentivante all'uso dei mezzi di trasporto pubblico;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le disposizioni del decreto-legge sono coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appaiono complessivamente rispettate la finalità di adottare disposizioni urgenti volte alla realizzazione di misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale e di introdurre misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e disposizioni in materia di accesso al fondo opere indifferibili;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene opportuno prevedere il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia addizionale della misura finanziata dall'articolo 2, comma 4, quale strumento incentivante all'uso dei mezzi di trasporto pubblico;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene non vi sia nulla da osservare.

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano (AS 936)

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

il decreto-legge disciplina il documento programmatico strategico, denominato «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei», al fine di potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano e di promuoverne lo sviluppo economico e sociale, nonché di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari. L'intento sotteso all'istituzione del Piano Mattei è quello di perseguire la costruzione di un nuovo partenariato con le Nazioni africane, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR);

le disposizioni di cui all'articolo 5, che prevede la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei e sulle misure volte ad accrescerne l'efficacia, risultano coerenti con un ciclo integrato di valutazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento alle esigenze di potenziare le iniziative di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale e di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari; di rafforzare il coordinamento delle iniziative pubbliche e private, anche finanziate o garantite dallo Stato italiano, rivolte a Stati del Continente africano; di definire un piano complessivo per lo sviluppo della collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, che si inserisca nella più ampia strategia nazionale di tutela e promozione della sicurezza nazionale nelle sue dimensioni economica, energetica, climatica, alimentare e della prevenzione e del contrasto ai flussi migratori irregolari; di prevedere un piano per la costruzione di un nuovo partenariato tra l'Italia e gli Stati del continente africano, volto a promuovere uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza e che favorisca la condivisione e la partecipazione di Stati africani interessati all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal piano, nonché l'impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali;

SENATO DELLA REPUBBLICA

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

il provvedimento contiene espressioni talvolta generiche e discorsive, non sempre puntuali. In particolare, l'oggetto del provvedimento potrebbe essere indicato in modo più completo, introducendo nel titolo il riferimento allo sviluppo economico e sociale in Stati del Continente africano, così come definito nel preambolo del decreto-legge, piuttosto che con la formula più stringata «per lo sviluppo in Stati del Continente africano»;

l'articolo 1, al comma 1, introduce il Piano Mattei e disciplina il suo funzionamento, senza delineare la procedura per la sua istituzione, le modalità per la sua attuazione, né gli Stati africani effettivamente coinvolti. Anche con riferimento alla durata del Piano Mattei, il comma 4 prevede che abbia durata quadriennale e che possa essere aggiornato anche prima della scadenza, senza indicare esplicitamente quali siano le modalità di aggiornamento e rinnovo del Piano medesimo. La disposizione andrebbe precisata anche con riferimento alla decorrenza, in quanto non prevede che il Piano Mattei decorra dall'anno 2023 benché tale previsione sembrerebbe dedursi dalla disposizione finanziaria, recata dall'articolo 6, che autorizza la spesa per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2024;

l'articolo 2 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita Cabina di regia composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri che la presiede, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, e dagli altri Ministri. Le parole «dagli altri Ministri» non specificano tuttavia quali siano i Ministri che compongono la Cabina di regia. Sarebbe pertanto opportuno rendere la disposizione più esplicita;

l'articolo 3 individua i compiti della Cabina di regia; l'elenco delle attività della Cabina di regia presenta, tuttavia, caratteri di indeterminatezza. In particolare, alla lettera *a*), appare troppo generica l'espressione «amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti», che sembra far riferimento alle amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima e andrebbe, pertanto, riformulata in tal senso. Alla lettera *b*), la frase «finalizza il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti» appare indeterminata e non è chiaro se si riferisca alle modalità di attuazione del Piano Mattei o al compito materiale di redigerlo. Infine, appare troppo generica la formulazione di cui alla lettera *f*), relativa a risorse «messe a disposizione dall'Unione europea» non meglio definite;

per supportare le attività connesse al Piano Mattei e i lavori della Cabina di regia, l'articolo 4 istituisce, a decorrere dal 1° dicembre 2023, un'apposita struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, individuandone composizione e funzioni. Appare da migliorare la frase che recita «attività della struttura di cui al presente articolo» specificando che si tratta delle «attività della struttura di missione, di cui al comma 2».

l'articolo 5 prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei. Si tratta della relazione già introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), e appare, pertanto, necessario un rinvio a tale lettera. Inoltre, l'espressione «previa approvazione da parte della Cabina» dovrebbe essere riformulata più correttamente;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

SENATO DELLA REPUBBLICA

←

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, raccomanda che l'ATN e l'AIR relative ai disegni di legge conversione dei decreti-legge siano trasmesse in tempo utile a consentire un'adeguata valutazione da parte degli organi parlamentari delle scelte regolatorie compiute dal Governo;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

all'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia con Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato "Piano Mattei", documento programmatico strategico volto a promuovere lo sviluppo economico e sociale di Stati africani»;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti» *con le seguenti:* «amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima»;

all'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: «per le attività della struttura di cui al presente articolo» *con le seguenti:* «per le attività della struttura di missione, di cui al comma 2»;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «previa approvazione da parte della Cabina di regia» *con le seguenti:* «approvata dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d)»;

sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni urgenti per l'adozione del «Piano Mattei» per lo sviluppo economico e sociale di Stati del Continente africano».

SENATO DELLA REPUBBLICA

32

Comitato per la legislazione

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (AS 951), approvato dalla Camera dei deputati

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, insieme alla dichiarazione di esclusione dall'AIR con riguardo all'articolo 2, sono state trasmesse dal Governo in data 26 ottobre 2023;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le disposizioni del decreto-legge sono coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

le disposizioni del decreto-legge appaiono prevalentemente riconducibili, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di intervenire in materia di gestione dei flussi migratori e di disciplina dell'immigrazione e del diritto di asilo;

con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente,

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che nell'articolato, anche a seguito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di un provvedimento di altra natura;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto e sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Comitato per la legislazione

Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei (AS 952), approvato dalla Camera dei deputati.

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge sono state trasmesse dal Governo in data 2 novembre 2023;

con riguardo alla realizzazione delle misure previste dal decreto-legge, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del Ministero della Cultura che, allo stato, sembra essere escluso anche dai flussi informativi del monitoraggio. Ancorché potenzialmente marginale nel quadro attuativo del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate, il Ministero della Cultura potrebbe, infatti, coadiuvare le operazioni di sopralluogo tecnico, ponendo una specifica attenzione alla tutela dei beni culturali. Ciò consentirebbe di perfezionare le strategie e le misure di prevenzione anche sotto il profilo della salvaguardia del patrimonio culturale, evitando onerosi interventi successivi;

con riferimento alle attività di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, al fine di aumentare la portata e l'efficacia dell'opera di sensibilizzazione e divulgazione, potrebbe essere utile prevedere il coinvolgimento degli enti del terzo settore nell'attuazione del piano di comunicazione alla popolazione;

il comma 2-bis dell'articolo 5, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che il Presidente della regione Campania, in qualità di Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, trasmetta al Governo e alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento. Tale disposizione completa il quadro delle attività di monitoraggio, instaurando un apprezzabile raccordo tra Parlamento e Governo e le autorità preposte all'attuazione del Piano;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

SENATO DELLA REPUBBLICA

le disposizioni del decreto-legge, anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, appaiono prevalentemente riconducibili alla *ratio* unitaria, specificata nel preambolo, di far fronte alla recente evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 2, comma 4, prevede che il personale della struttura di supporto istituita dal comma, selezionato tra il personale delle pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali sia « collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 »; tuttavia il comma 14 dell'articolo 17 tratta le posizioni di comando e fuori ruolo e non anche le posizioni di « distacco o altro analogo istituto o posizione »;

l'articolo 4, comma 1, prevede che il Dipartimento della protezione civile, « in raccordo » con la regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, elabori uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato; al riguardo, si ricorda che – come previsto dal paragrafo 4, lettera *p*), della circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Senato del 20 aprile 2001 – nel caso specifico dovrebbe impiegarsi il termine « intesa » poiché l'accordo riguarda le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (Stato, regione ed altri enti territoriali);

l'articolo 6, comma 4, dispone che «Il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili *pro capite* per un periodo di dodici mesi, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro. All'individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative provvede il direttore regionale competente per la protezione civile». Il limite massimo di 50.000 euro di cui al primo periodo è tuttavia indicato senza il riferimento all'anno, laddove sarebbe meglio specificare l'anno di riferimento, in coerenza con il comma 5, secondo il quale «Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro per l'anno 2023, alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7»;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

con riguardo alla realizzazione delle misure previste dal decreto-legge, invita a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del Ministero della Cultura;

SENATO DELLA REPUBBLICA



con riferimento alle attività di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, invita a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento degli enti del terzo settore nell'attuazione del piano di comunicazione alla popolazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
richiama le considerazioni esposte in premessa.



Senato della Repubblica

Servizio per la qualità degli atti normativi

Segreteria del Comitato per la legislazione

Cons. Lorella Di Giambattista

tel. 06 6706 3437

email quan@senato.it

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari.

Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.